

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*)*

Giorgia Maragno
(Università degli Studi di Ferrara)

Sommario: 1. Quante e dove: le costituzioni concernenti i curiali nel Codice Teodosiano. – 2. Quale sistematica: l'uso dei criteri 'formale-soggettivo' e 'sostanziale-compartecipato'. – 3. Sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) successive al 435.

1. Quante e dove: le costituzioni concernenti i curiali nel Codice Teodosiano

Oltre 1/7 del *Codex Theodosianus* – considerando la tradizione manoscritta superstita¹ – contiene norme relative ai curiali². Il dato non sorprende se si pone

* Ringrazio il Prof. A. D. Manfredini, la Prof. G. Bassanelli Sommariva, il Prof. P. Porena, la Prof. P. Bianchi e il Dr. A. Bernier per aver discusso con me alcuni aspetti riguardanti questa ricerca. Va da sé che errori e omissioni sono da imputare a chi scrive.

¹ L'edizione di riferimento è quella curata da Mommsen: *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu* P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars Prior, Prolegomena*, Berlin, 1905, r. a. Hildesheim, 2002 (d'ora in avanti, MOMMSEN, *Prolegomena*); *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu* P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars posterior, Textus cum apparatu*, Berlin, 1904, r. a. Hildesheim, 2000 (d'ora in avanti, MOMMSEN). Nel corso del presente saggio non mancheranno i rimandi all'opera *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDO (...)*, 6 voll., Lipsiae, 1736-1743, r. a. Hildesheim, New York, 1975 (d'ora in poi, GOTOFREDO, I-VI). Daremo conto delle datazioni indicate da Mommsen, seguite, in estrema sintesi, dalle eventuali proposte divergenti pubblicate in O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, r. a. Frankfurt am Main, 1984; in *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)* (a cura di F. PERGAMI), Milano, 1993; in *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)* (a cura di P. O. CUNEO), Milano, 1997, e in S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *ZSS*, 125, 2008, 498-602.

² Sul numero dei testi inseriti nell'edizione di Mommsen, cfr., per tutti, A. J. B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf, 2007, spec. 83-86, in cui se ne conteggiano 2509, oltre a 7 riferimenti.

a mente l'importanza delle competenze loro attribuite per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione statale. E proprio sui rapporti tra curiali e governo centrale affioranti dalle leggi imperiali, *in primis* da quelle confluite nel Teodosiano, è di recente tornata ad appuntarsi l'attenzione degli studiosi³. La presente ricerca mira ad inserirsi in tale solco limitatamente ad alcuni spunti di riflessione che intendiamo proporre in merito alle scelte sistematiche operate dai commissari teodosiani.

Considerando i differenti luoghi in cui sono collocate, sono 382 le costituzioni in tema di curiali⁴. In alcuni casi i testi riguardano soltanto questa categoria, in altri contengono anche norme relative a materie diverse.

Innanzitutto, si contano 197 costituzioni raggruppate in 4 titoli 'nominativi' (per così dire, 'parlanti'), la cui rubrica menziona esplicitamente i curiali⁵. Si trat-

³ Tra gli altri, con ulteriori indicazioni bibliografiche, cfr. J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *AnTard*, 26, 2018, 85-125; S. JANNIARD, *Le gouvernement des cités dans l'Antiquité tardive (iv^e-vii^e siècles de notre ère). Considérations liminaires*, in *AnTard*, 26, 2018, 15-22; L. DI PAOLA, *I curiales nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisième Journées d'Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007* (sous la direction de J.-J. AUBERT, P. BLANCHARD), Genève, 2009, 213-227; R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XIII Convegno Internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001, 537-604.

⁴ Allo scopo di far emergere i testi rilevanti per la presente esplorazione, si è dapprima proceduto ad una ricerca lemmatica dei termini (opportunamente declinati) *curia*, *curialis*, *decurio*, estendendo lo sguardo anche a *municipium*, *municeps*, *principalis*, *honoratus*, *ordo*, *civitas* e *res publica*. La cautela ha imposto di considerare con attenzione le ambiguità insite in alcuni dei vocaboli, tra i quali il massimo esempio è probabilmente *honoratus*, termine che talvolta include e talvolta esclude la categoria dei curiali: v. G. A. CECCONI, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica* (a cura di R. LIZZI TESTA), Roma, 2006, 41-64, spec. 44-50. In un secondo momento si è proceduto ad una lettura integrale del Codice Teodosiano, atta a far emergere tutti i casi in cui norme concernenti i curiali sono segnalate da formulazioni diverse (si pensi ad *urbibus suis eminentes* in C.Th. 8.11.3, a. 369, a. 369 [365?], correzione condivisa da SEECK, *Regesten* cit., 220: su tale espressione cfr. GOTOFREDO, II, 631, nota k). Infine, è di tutta evidenza la rilevanza delle costituzioni inserite in titoli 'nominativi' (cfr. *infra*) anche nei casi in cui queste non contengano espliciti riferimenti testuali.

⁵ In dottrina è già stata sottolineata l'importanza rivestita dalle rubriche dei titoli del Teodosiano, in cui gli argomenti trattati dovevano essere indicati con *certa vocabula* (C.Th. 1.1.5, a. 429); se una costituzione conteneva più *capita* dedicati a temi diversi avrebbe potuto essere divisa in modo da collocare ogni parte nella sede più opportuna (C.Th. 1.1.5, a. 429 e C.Th. 1.1.6, a. 435). L'elemento «titolo munito di rubrica che ne illustri il contenuto», nel Teodosiano, si configura, quindi, come «l'articolazione fondamentale dell'opera, tanto da prevalere anche sull'unità formale dell'originario testo normativo»: su questi profili, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*,

ta di C.Th. 5.2 (*De [bonis? hereditatibus?] decurionum*)⁶, conosciuto solo grazie al *Breviarium Alaricianum*, con 1 costituzione; di C.Th. 12.1 (*De decurionibus*), con 192 testi; di C.Th. 12.3 (*De praediis et mancipiis curialium sine decreto non alienandis*), con 2 costituzioni; infine, di C.Th. 12.18 (*Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit*), con 2 testi. Mentre il titolo C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) è il più lungo dell'intero Codice⁷, la consistenza degli altri titoli 'nominativi' è assai ridotta. Anche le rubriche si presentano subito come fortemente differenziate. A fronte di un ampio titolo definito unicamente dalla categoria dei soggetti considerati (C.Th. 12.1, *De decurionibus*), i rimanenti recano una rubrica in cui si precisano, oltre alle persone, anche le materie trattate.

Ma non solo. Quasi altrettante (185) sono le costituzioni inserite in titoli non 'nominativi' nel resto del Teodosiano. Come avremo modo di osservare in seguito, tale nutrita presenza non ci appare, tuttavia, come frutto di inaccuratezza da parte dei compilatori, bensì come l'effetto di una consapevole applicazione di due diversi criteri per aggregare le costituzioni: uno, per così dire, 'formale-soggettivo', rappresentato dall'afferenza ad una categoria di persone⁸, e un altro, all'opposto, 'sostanziale' o 'materiale' in cui il polo di attrazione è costituito da un particolare tema, 'compartecipato' da soggetti diversi dai curiali⁹. A nostro avviso, quindi, la presenza di testi 'fuori sede' (al di fuori, quindi, di titoli 'nominativi') potrebbe essere spiegata in base ad un ponderato disegno compilatorio (sulla cui rigorosa applicazione si deve sospendere il giudizio), volto a facilitare l'operatore del diritto nel reperimento della norma da applicare.

Napoli, 2003, 200; BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, online, 125.2, 2013. Più in generale, per una sintesi delle diverse opinioni avanzate dagli studiosi circa i rapporti tra le celebri costituzioni in C.Th. 1.1.5 e in C.Th. 1.1.6, cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 348-356.

⁶ Cfr. nt. 13.

⁷ Il numero delle costituzioni contenute in questo titolo è quasi pari al triplo rispetto a C.Th. 11.30, *De appellationibus et poenis earum et consultationibus*, il secondo titolo per lunghezza. Si tratta di «un numero eccezionale»: così G. G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 144. Lo studioso ne esalta l'ampiezza anche in rapporto agli «altri titoli del medesimo libro, in generale assai brevi», osservando una «curiosa sproporzione» (*Ibidem*).

⁸ L'utilizzo di un criterio 'formale-soggettivo' si rintraccia in altri 125 titoli 'nominativi' del Teodosiano, con particolare frequenza nei libri VI (29 titoli), X (13 titoli), XIV (12 titoli).

⁹ Va da sé che la materia 'compartecipata', in alcuni casi, non è espressa nella rubrica del titolo ma si evince dalla lettura delle costituzioni (come è il caso dei titoli 'nominativi' che concernono altre categorie, ad esempio C.Th. 16.2, *De episcopis, ecclesiis et clericis*). Sul punto, v. anche *infra*.

Oltre a questi profili, ora tracciati in estrema sintesi, prenderemo in considerazione alcuni aspetti relativi alle così dette «*leges in eodem titulo divisae*»¹⁰ in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*), ponendone in luce, da una parte, la persistenza oltre i confini temporali indicati in dottrina e, dall'altra, il possibile impiego da parte dei compilatori come tecnica avente lo scopo – anche in questo caso – di agevolare la consultazione del Codice.

2. Quale sistematica: l'uso dei criteri 'formale-soggettivo' e 'materiale-compartecipato'

Si è detto che sono 382 i testi in cui si rintraccia un esplicito – o, a volte, implicito¹¹ – riferimento ai curiali. Le costituzioni sono quasi equamente divise tra titoli 'nominativi' (197) e non (185). Giova offrire una visione d'insieme, allo scopo di mettere a fuoco i criteri impiegati dai compilatori per riunire i testi, a cui abbiamo fatto cenno¹². Consideriamo il contenuto dei titoli 'nominativi', escluso il titolo C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) di cui ci occuperemo a parte, prima di passare ai testi che hanno trovato una differente collocazione.

Ebbene, abbiamo già sottolineato che, tra i titoli 'nominativi', soltanto C.Th. 12.1 è individuato dalla mera afferenza ad una precisa categoria di soggetti (*De decurionibus*). Nelle rubriche degli altri 3 titoli 'nominativi', viceversa, alle persone si aggiunge la specificazione della materia considerata: le successioni (C.Th. 5.2, *De [bonis? hereditibus?] decurionum*), il divieto di alienare fondi e schiavi *sine decreto* (C.Th. 12.3, *De praediis et mancipiis curialium sine decreto non alienandis*), l'abbandono della città in favore della campagna (C.Th. 12.18, *Si curialis*

¹⁰ La definizione è di SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 162. Il principale studio sul fenomeno, alle cui conclusioni Sirks mostra di aderire, è M. BIANCHINI, *Intorno alla composizione di alcuni titoli del Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, Napoli, 2003, 241-251, ora in BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 69-79.

¹¹ Non mancano, infatti, testi la cui pertinenza si ricava dalla loro presenza in titoli espressamente dedicati ai curiali. Non si contano invece, com'è intuitivo, le costituzioni che possono applicarsi anche ai curiali ma che nel testo o nella rubrica del titolo in cui sono poste non recano alcuna diretta indicazione delle persone di cui ci occupiamo. Cfr. nt. 4.

¹² Considerando la distribuzione all'interno del Codice, e tenendo sempre presenti le lacunosità che affliggono, in particolare, i primi 5 libri, si può affermare che il maggior numero di costituzioni riferibili ai curiali è contenuto nel XII (213 testi). A grande distanza seguono i libri XVI (con 26 costituzioni), VIII (24), XI (22), VII (21), VI (15), XIII (14), IX (13), I (12), X e XV (con 6 costituzioni ciascuno), XIV (4), V (3), III (2), II (1). Infine, nessuna costituzione in tema di curiali è contenuta, se bene abbiamo visto, nel libro IV.

relicta civitate rus habitare maluerit). Conformemente al nostro proposito, diamo conto, anzitutto, di questi ultimi.

Poco si può dire in riferimento a C.Th. 5.2 (*De [bonis? hereditatibus?] decurionum*), la cui rubrica è purtroppo lacunosa¹³. Come sappiamo, questo titolo è tramandato dal *Breviarium Alaricianum* e, dunque, risulta impossibile ricostruirne l'originaria composizione¹⁴. Possiamo soltanto rilevare che i compilatori di Alarico II hanno scelto un solo testo¹⁵, di incerta datazione¹⁶, in cui si dispone che il patrimonio del curiale morto intestato senza eredi legittimi fosse devoluto alla curia di appartenenza. Gli altri 2 titoli fanno parte del libro XII. La rubrica di C.Th. 12.3 (*De praediis et mancipiis curialium sine decreto non alienandis*) segnala che i testi ivi raccolti concernono la proibizione di alienare fondi e schiavi senza un *decretum* emesso dal giudice competente. Si conservano 2 costituzioni,

¹³ Per le lezioni dei manoscritti e le proposte degli studiosi si rimanda a MOMMSEN, 219, e a GOTOFREDO, I, 477.

¹⁴ Cfr. però il tentativo di Kruger (*Codex Theodosianus Recognovit* P. KRUEGER, *Fasciculus I, Liber I-VI*, Berlin, 1923, 163-164): dopo C.Th. 5.2.1 (nella sua proposta ricostruttiva corrispondente a C.Th. 5.[3].1), lo studioso inserisce C. 10.34.2 (come seconda costituzione, ossia C.Th. 5.[3].2), C. 10.35.1 (come terza, in C.Th. 5.[3].3) e C. 6.62.4 (come quarta, in C.Th. 5.[3].4).

¹⁵ C.Th. 5.2.1 (319 [352] Dec. 1). Imp. Constantinus A. Rufino pp. *Si decurio sine liberis intestatus diem vitae solverit, cui neque voluntas postrema legibus fulta, neque alio iure gradu proximo heres extiterit, bona eius curiae suae commodis cedant, id est ordinis utilitati proficiant, cuius corpori fatali necessitate exemptus est, nulli praebenda licentia postulandi haec bona ut vacantia de nostra clementia, etiamsi re vera et testamentum et successor deesse legitimus adprobetur, omni etiam beneficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando*. Dat. kal. Decemb. Sirmio Constantino A. V et Licinio C. cons.

Nel *Breviarium* segue una *Interpretatio*: *Si curialis intestatus moriens neque filios neque proximos derelinquat curia, cuius ordini subducitur, quidquid reliquerit, vindicabit, ita ut nullus audeat ea quasi bona caduca a principibus postulare. Quod si fecerit, non valebit, nam testamentum faciendi curialibus lex ista tribuit potestatem*.

La costituzione non è accolta nel Codice di Giustiniano, benché sia presente un titolo dalla rubrica simile (quantunque non limitata ai curiali: C. 6.62, *De hereditatibus decurionum navi-ulariorum cohortalium militum et fabricensium*).

¹⁶ In SEECK, *Regesten* cit., 167, si propone il 318. Sulla scia di Mommsen (cfr. nt. precedente), il 352 è preferito anche da Cuneo (*La legislazione* cit., 207, con riferimenti ad altre ipotesi).

la prima di Teodosio I (a. 386)¹⁷ e la seconda di Teodosio II (a. 423)¹⁸. Anche il titolo C.Th. 12.18 (*Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit*)¹⁹ è molto breve, composto da 2 testi orientali (il primo di Valente, emanato nel 367, il secondo di Arcadio del 396)²⁰.

¹⁷ C.Th. 12.3.1 (386 Nov. 24). Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio pp. *Si quis decurionum vel rustica praedia vel urbana vel quaelibet mancipia venditor necessitate coactus addicit, interpellat iudicem competentem omnesque causas singillatim quibus stranguilatur exponat, ut mereatur valituram in perpetuum comparatori probata adsertione sententiam. Ita enim fiet, ut nec inmoderatus venditor nec emptor inveniatur iniustus. Denique nihil erit postmodum, quo venditor vel circumventum se insidiis vel obpressum potentia comparatoris queri debeat, quandoquidem sub fide actorum et de necessitate distrahentis et de voluntate patuerit comparantis. Quod si quis contra vetitum occultis molitionibus per subpositas fraude personas cuiuslibet loci, quem tamen decurio distrahat, comparator exstiterit, sciat se pretio quod dederit et loco, quem comparaverit, esse privandum. Dat. VIII kal. Dec. Constantinopoli Honorio N. P. et Evodio cons.*

¹⁸ C.Th. 12.3.2 (423 Aug. 9). Impp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto pp. *Quoniam de constitutione inclytiae recordationis avi nostri de alienandis praediis curialium promulgata dubitatum est, utrum soli principales sine decreti interpositione collegarum possessiones emere vetentur an omnibus comparandorum huiuscemodi fundorum copia sine praedicta observatione negata sit, generali sanctione decernimus, ut, si curialis praedium urbanum aut rusticum vendat cuiuscumque condicionis emptori, apud rectorem provinciae idoneas causas alienationis alleget, non perfunctorie a iudice, sed verissime requirendas, ut ita demum distrahendae possessionis facultatem accipiat, si alienationis necessitatem probaverit. Infirma enim venditio, si haec fuerit forma neglecta, ita ut et pretium emptor amittat et venditori cum fructibus inlaesam possessionem restituat. Quae quidem de futuris contractibus observanda sunt. 1. Praeteritas vero emptiones in Osdroëna specialiter provincia confectas, licet ex tempore legis sub divo avo nostro promulgatae sine gestorum testificatione a qualibet persona celebratas infirmari oporteat, tamen ex prima transacta nuper indictione ita volumus infirmari, ut alterius fortunae vel honoris homines, qui sine decreto praedia curialium in memorata provincia compararunt, receptis pretiis possessiones quas emerant dominis restituant; ita ut, si usuras vel sumptus rei melioratae poposcerint, a venditore percipiant, fructus invicem redditori. Dat. V id. Aug. Eudoxiopoli Asclepiodoto et Mariniano cons.*

Le due costituzioni del titolo C.Th. 12.3 non sono considerate nel *Breviarium Alaricianum*, ma nel Codice di Giustiniano sono recepite entrambe nel (quasi) omologo titolo C. 10.34, *De praediis curialium sine decreto non alienandis*, ridotto nella rubrica ma arricchito da altre 3 leggi di epoca successiva al Teodosiano.

¹⁹ La rubrica del titolo C.Th. 12.18 è segnalata da BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso cit.*, 203-208, tra quelle che «descrivono con particolare minuzia l'oggetto delle costituzioni raccolte nel titolo», segno dello «scrupolo posto nel seguire l'indicazione di metodo data nel 429».

²⁰ C.Th. 12.18.1 (367 Mai. 10). Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Tatianum p. Aegypti. *Iudiciario omnes vigore constringes, ne vacuatis urbibus ad agros magis, quod frequenti lege prohibetur, larem curiales transferant familiarem. Dat. VI id. Mai. Marcianopoli Lupicino et Iovino cons.*

C.Th. 12.18.2 (396 [?] Dec. 15). Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. *Post alia: Curiales omnes iubemus interminatione moneri, ne civitates fugiant aut deserant rus habitandi causa, fundum, quem civitati praetulerint, scientes fisco esse sociandum eoque rure esse cari-*

Pare opportuno, avanti di considerare C.Th. 12.1 (*De decurionibus*), concentrarsi sulle costituzioni – quasi altrettante – non incluse in titoli ‘nominativi’. Prenderemo dunque visione del contenuto dei suddetti 185 testi in una carrellata rapida ma possibilmente completa grazie all’ausilio delle relative note²¹.

Nel libro I si leggono 12 costituzioni riferite ai curiali. Le norme riguardano diversi profili, come il divieto di tenere determinati comportamenti o di svolgere precisate funzioni, ma anche l’obbligo di continuare a svolgerne altre (così nei titoli C.Th. 1.12, *De officio proconsulis et legati*, C.Th. 1.15, *De officio vicarii*, C.Th. 1.20, *De officio iudicum civilium*, C.Th. 1.28, *De defensoribus senatus*, C.Th. 1.29, *De defensoribus civitatum* e C.Th. 1.32, *De procuratoribus gynaecei et metallorum*). In un caso, la condizione di curiale è prevista come pena per l’*idoneus* palatino disubbidiente (in C.Th. 1.5, *De officio praefectorum praetorio*)²².

turos, cuius causa impios se vitando patriam demonstrarint. Dat. XVIII kal. Ian. Constantino-
poli Arcadio III et Honorio III AA. cons.

Sulla data di quest’ultimo provvedimento non dubita SEECK, *Regesten* cit., 291. Come nel caso delle costituzioni in C.Th. 12.3, anche questi testi non sono utilizzati dai compilatori alariciani. Nel Codice di Giustiniano è accolto solo il più recente, sistemato come unica costituzione in un titolo dalla rubrica sovrapponibile a quella teodosiana (C. 10.38, *Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit*).

²¹ Non è tra gli scopi di questa ricerca, naturalmente, offrire un quadro organico del diritto dei curiali emergente dal Teodosiano, che imporrebbe uno studio dei provvedimenti in senso cronologico e speciale attenzione alla loro portata generale o particolare.

²² Nella costituzione C.Th. 1.5.13 (a. 400), nel titolo *De officio praefectorum praetorio*, si richiama il prefetto a vigilare sull’osservanza del divieto, rivolto ai palatini del *comes sacrarum largitionum*, di compiere esazioni fiscali in provincia, pena, per gli *idonei*, la loro ‘rivendicazione’ da parte di una curia. In 2 testi del titolo C.Th. 1.12 (*De officio proconsulis et legati*), si vieta ai curiali di entrare a far parte dell’*officium* del *proconsul Africae* (così C.Th. 1.12.4, a. 393, e C.Th. 1.12.6, a. 398) e di quello del vicario in C.Th. 1.15.12 (a. 386), nel titolo *De officio vicarii*. Il dettato di C.Th. 1.20.1 (a. 408) impone agli *honorati* di non intrattenersi con i *iudices* quando si discutevano cause che li concernevano (nell’*Interpretatio* visigotica gli *honorati* qui citati sono espressamente identificati con i curiali, su cui, per tutti, CECCONI, *Honorati* cit., 48, nt. 23; per quanto riguarda il testo del Teodosiano si deve almeno considerare che il termine può essere riferito anche ad altri soggetti). Nel titolo C.Th. 1.28 (*De defensoribus senatus*) un privilegio concesso solo ai curiali a causa del favoritismo dei *iudices* è esteso a chiunque (C.Th. 1.28.2, a. 364) e si vieta ai *iudices* e ai curiali di trattare di questioni fiscali in assenza dei *defensores senatus* (C.Th. 1.28.3, a. 376). Ai curiali è altresì interdotta la funzione di *defensor civitatis* – come disposto nelle costituzioni in C.Th. 1.29.1 (a. 364 [*immo* 368 *postea*]); sui problemi di datazione cfr. PERGAMI (a cura di), *La legislazione* cit., 25-28 e SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 505-509) e in C.Th. 1.29.3 (368? 370? 373?; il 368 è preferito da SEECK, *Regesten* cit., 234, da PERGAMI (a cura di), *La legislazione* cit., 292, e da SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 510-511) nel titolo *De defensoribus civitatum* –, figura deputata alla difesa di plebei e di curiali contro ogni *improborum insolentia* (C.Th. 1.29.7, a. 392). Infine, pervenendo al titolo C.Th. 1.32 (*De procuratoribus gynaecei et metallorum*), secondo la costituzione in C.Th. 1.32.4 (a. 379) i palatini dovevano verificare che l’incaricato

Sanzioni e obblighi sono previsti anche nelle 3 costituzioni che si contano, complessivamente, nei libri II (nel titolo C.Th. 2.30, *De pigneribus*) e III (in C.Th. 3.1, *De contrahenda emptione* e in C.Th. 3.30, *De administratione et periculo tutorum et curatorum*)²³.

Grazie a ciò che rimane del libro V, conosciamo – oltre alle costituzioni del titolo C.Th. 5.2 (*De [bonis? hereditatibus?] decurionum*), di cui ci siamo già occupati – anche quelle inserite in C.Th. 5.3.1 (*De clericorum et monachorum*) e in C.Th. 5.7.2 (*De postliminio*)²⁴.

Nel libro VI, le norme concernono²⁵ la separazione tra senatori e curiali (nel titolo C.Th. 6.3, *De praediis senatorum*); le esenzioni dai doveri per chi avesse

di un' *administratio* non offrisse come *sponsor* un curiale mentre in C.Th. 1.32.5 (a. 386) è contenuto un richiamo all'adempiimento del proprio dovere rivolto ai curiali che ricoprissero la carica di *procurator metallorum* in determinati luoghi.

²³ Il libro II contiene un'unica norma concernente i curiali nel titolo C.Th. 2.30 (*De pigneribus*), in cui è prevista la pena capitale per chi – *intercessor aut creditor vel praefectus pacis vel decurio* che fosse – avesse sottratto a un debitore, *pignoris causa*, servi o buoi (così C.Th. 2.30.1, a. 315).

Nel libro III si devono segnalare soltanto la costituzione riportata in C.Th. 3.1.8, a. 399 (nel titolo *De contrahenda emptione*), che proibisce la compravendita conclusa allo scopo di evitare i *munera civitatis*, e l'obbligo disposto in C.Th. 3.30.6 (a. 396 [?], adesivo SEECK, *Regesten* cit., 289), nel titolo *De administratione et periculo tutorum et curatorum*, per i tutori appena nominati di comparire di fronte, tra gli altri, ai *primates* (ossia ai *principales*) affinché fosse redatto un inventario dei beni del pupillo.

²⁴ Nella prima (C.Th. 5.3.1, a. 434) è previsto che il patrimonio del religioso morto intestato senza eredi legittimi fosse incamerato dalla Chiesa solo se egli non avesse avuto obblighi nei confronti della curia di appartenenza; nella seconda (C.Th. 5.7.2, a. 409 [408]; anche SEECK, *Regesten* cit., 316, indica il 408) si invitano anche i curiali a vigilare sul rispetto della disciplina ivi dettata.

²⁵ Nel libro VI sono da considerare 9 titoli. In C.Th. 6.3 (*De praediis senatorum*), si chiarisce che le funzioni senatorie e quelle curiali dovessero essere distinte, che le esazioni fiscali riguardanti i fondi dei senatori non fossero assegnate ai curiali e, parallelamente, che un eventuale *consistor* o *peraequator* richiesto dai curiali fosse *senatus alienus* (C.Th. 6.3.2 e C.Th. 6.3.3, entrambe datate 396). Il testo riportato in C.Th. 6.3.4 (a. 397) incarica nuovamente i curiali delle riscossioni fiscali relative ai fondi dei senatori. Nella costituzione riportata in C.Th. 6.14.2, a. 397 (nel titolo *De comitibus rei militaris*), si afferma che il *vir militaris corporis* che avesse raggiunto la *comitiva primi ordinis* non potesse essere richiamato ai doveri di curiale. Il titolo C.Th. 6.22 (*De honorariis codicillis*) restituisce 2 costituzioni rilevanti per il nostro studio. In C.Th. 6.22.1 (a. 321 [immo 325/6], ma SEECK, *Regesten* cit., 173, preferisce il 324) l'assegnazione ad una curia è prevista (se ben intendiamo) come pena nei confronti di coloro (*perfectissimi* o *egregii*) che avessero raggiunto un' *administratio* tramite il pagamento di denaro, ottenendo inoltre, *post lucra de fisco captata*, una *vacatio*. Nel testo riportato in C.Th. 6.22.2 (a. 338) è invece imposta una sanzione in oro e in argento per il curiale che brigasse al fine di conseguire codicilli onorari. L'esenzione dai doveri curiali per colui che avesse servito nei *sacra scrinia* per 15 anni è affermata in C.Th. 6.26.1 (a. 362), nel titolo *De proximis, comitibus dispositionum ceterisque, qui in sacris scriniis militant*; per chi avesse svolto le funzioni

raggiunto un particolare rango nella *militia* imperiale o una determinata anzianità di servizio (nei titoli C.Th. 6.14, *De comitibus rei militaris*; C.Th. 6.26, *De proximis, comitibus dispositionum ceterisque, qui in sacris scriniis militant*; C.Th. 6.27, *De agentibus in rebus*; C.Th. 6.35, *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militarunt*)²⁶; la protezione imperiale accordata ai curiali (nel titolo C.Th. 6.29, *De curiosis*); l'esclusione dal perfettissimato (in C.Th. 6.38, *De perfectissimatus dignitate*); la concessione alle curie di richiamare i propri membri dagli *officia* dei *comites* finanziari (nel titolo C.Th. 6.30, *De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum*); la nomina a curiale come pena e sanzioni in oro e argento per chi aspirasse ad una dignità onoraria (nel titolo C.Th. 6.22, *De honorariis codicillis*)²⁷.

Le costituzioni di nostro interesse contenute nel libro VII sono passibili di essere ricondotte ai seguenti ambiti²⁸: l'assegnazione ad una curia per i figli dei mi-

di *agens in rebus* tale privilegio è concesso dapprima dopo 20 anni di servizio, poi dopo 3 (così si dispone in C.Th. 6.27.1, a. 354 [353], ma 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 177, e C.Th. 6.27.2, a. 363, nel titolo *De agentibus in rebus*). L'esenzione era concessa anche a chi avesse raggiunto la carica di *princeps officii* (C.Th. 6.27.16, a. 413). Nella costituzione collocata in C.Th. 6.29.11 (a. 414), nel titolo *De curiosis*, l'imperatore dichiara di voler proteggere curiali, *navicularii* e membri di altri *corpora* dai comportamenti illeciti degli *apparitores*. Limitando il numero dei componenti degli *officia* dei *comes* finanziari, si invitano anche le curie a richiamare i propri membri (così C.Th. 6.30.16, a. 399, nel titolo *De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum*). Coloro che avessero servito nel palazzo imperiale o nei *sacra scrinia* erano esentati dalle funzioni di curiale, e così i loro figli e nipoti (C.Th. 6.35.3, a. 319 [immo 352], mentre in SEECK, *Regesten* cit., 168, si preferisce il 319), ma non altrettanto per i figli degli *apparitores* dei governatori provinciali (C.Th. 6.35.14, a. 423, nel titolo *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militarunt*). I curiali, infine, non potevano aspirare alla *dignitas* di *perfectissimus* (così C.Th. 6.38.1, a. 317, nel titolo *De perfectissimatus dignitate*).

²⁶ Sono considerate *geminatae* C.Th. 6.35.14.2 e C.Th. 12.1.184 (cfr. MOMMSEN, 708, e J. GAUDEMET, *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in RIDA, 4, 1957, ora in GAUDEMET, *Études de droit romain, I. Sources et théorie générale du droit*, Napoli, 1979, 305). Si veda anche M. J. GARCÍA GARRIDO, *Similitudines codicum (Las geminaciones y similitudes textuales en el Código Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XV Convegno Internazionale in onore di Carlo Castello*, Napoli, 2005, 471.

²⁷ In riferimento a quest'ultimo titolo si deve segnalare una possibile geminazione tra C.Th. 6.22.2 e C.Th. 12.1.24 (MOMMSEN, 269 e 668-669; GAUDEMET, *Un problème* cit., 305; GARCÍA GARRIDO, *Similitudines* cit., 467).

²⁸ Per quanto concerne il VII libro del Teodosiano, rilevano 21 costituzioni per 11 titoli. Nel *De re militari* è stabilito che i figli dei soldati inadatti alla vita militare fossero assegnati ad una curia (C.Th. 7.1.5, a. 364) e che il servizio per 5 anni nella *militia armata* (e per 25 in quella *inermis*) fosse causa di esenzione dagli obblighi curiali (C.Th. 7.1.6, a. 368? 370? 373?; SEECK, *Regesten* cit., 232, indica il 368, ma v. anche SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 523-524). Nel titolo C.Th. 7.2 (*Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*), si vieta l'ingresso alla *militia* a chi fosse legato da vincoli curiali (C.Th. 7.2.1, a. 383, e C.Th. 7.2.2, a.

litari non idonei alle armi (in C.Th. 7.1, *De re militari* e in C.Th. 7.22, *De filiis militarium apparitorum et veteranorum*)²⁹; l'esenzione dagli obblighi per il curiale che vantasse una specifica anzianità di servizio nella *militia armata* (in C.Th. 7.1, *De re militari*) o, viceversa, casi di negata esenzione (in C.Th. 7.20, *De veteranis*; C.Th. 7.21, *De testimoniali ex tribunis et protectoribus*); il divieto di entrare a far parte della *militia* (nel titolo C.Th. 7.2, *Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*); il controllo da parte delle curie sullo *status* delle reclute e altre precisazioni sulla *praebitio tironum* (in C.Th. 7.13, *De tironibus*); infine, si indicano diverse competenze in vari ambiti (in C.Th. 7.4, *De erogatione militaris annonae*, C.Th. 7.6, *De militari veste*, C.Th. 7.7, *De pascuis*, C.Th. 7.10, *Ne quis in palatiis maneat*, C.Th. 7.11, *Ne comitibus et tribunis lavacra praestentur*).

385). Secondo il dettato di C.Th. 7.4.32, a. 412 (nel titolo *De erogatione militaris annonae*), i *procuratores* delle curie non dovevano subire richieste per i rifornimenti da parte di *rectores provinciarum* e di *comites*, mentre secondo C.Th. 7.6.1, a. 365 (nel titolo *De militari veste*), i *susceptores vestium* dovevano essere nominati tra i *principales* e gli *honorati*. Nel titolo *De pascuis* si impone alle curie di non aumentare le *pensiones* dei pascoli della *res privata* (C.Th. 7.7.2, a. 365) e di occuparsi dell'approvvigionamento degli animali della *militia* senza detrimento per i cittadini di Antiochia (C.Th. 7.7.3, a. 398). Anche i curiali, tra gli altri, dovevano vigilare affinché nessun viaggiatore si fermasse nei palazzi imperiali (C.Th. 7.10.1, a. 405, nel titolo *Ne quis in palatiis maneat*), e si ricorda che il riscaldamento di bagni privati non era di loro competenza (C.Th. 7.11.1, a. 406, nel titolo *Ne comitibus et tribunis lavacra praestentur*). Lo *status* delle reclute doveva essere verificato alla presenza dei curiali (C.Th. 7.13.1, a. 353; 326 in SEECK, *Regesten* cit., 177); nello stesso titolo *De tironibus* si stabilisce quanto doveva ricevere dai propri *socii* colui (*sive senator honoratus principalis decurio vel plebeius*) che offriva una sua recluta (C.Th. 7.13.7.2, a. 375). Nel titolo C.Th. 7.20 (*De veteranis*) si dispone che il curiale non fosse esentato dai propri obblighi in forza del servizio militare prestato (C.Th. 7.20.12, a. 400). I curiali che avessero raggiunto tramite *ambitus* il rango onorario di *protector* non avrebbero potuto far conto su alcuna anzianità di servizio (C.Th. 7.21.2, a. 353; 326 in SEECK, *Regesten* cit., 177), norma confermata dalla successiva legge (C.Th. 7.21.3, a. 396) in cui si rimarca che non avrebbero potuto sfuggire ai propri obblighi coloro che avessero ottenuto *honorariae missiones* di *ex protector* o *domesticus* (così nel titolo 7.21, *De testimoniali ex tribunis et protectoribus*). Nel titolo C.Th. 7.22 (*De filiis militarium apparitorum et veteranorum*) si contano 6 testi rilevanti, in cui si afferma ancora, con diverse precisazioni che non è possibile approfondire in questa sede, che i figli dei militari inidonei al servizio dovevano essere assegnati ad una curia: C.Th. 7.22.1 (a. 319, ma 313 secondo SEECK, *Regesten* cit., 160); C.Th. 7.22.2 (a. 326; 318 in SEECK, *Regesten* cit., 166); C.Th. 7.22.4 (a. 332 [343], con preferenza di SEECK, *Regesten* cit., 192, per il 343); C.Th. 7.22.5 (a. 333); C.Th. 7.22.7 (a. 365? 368? 370? 373?, secondo SEECK, *Regesten* cit., 223, è da preferire il 365; v. anche PERGAMI (a cura di), *La legislazione* cit., 201-202); C.Th. 7.22.11 (a. 380).

²⁹ Gli studiosi segnalano come *geminata* di C.Th. 7.22.4 la costituzione in C.Th. 12.1.35 e così C.Th. 12.1.83 in riferimento a C.Th. 7.22.9 (e a C.Th. 7.22.7). Cfr. MOMMSEN, 357-358, 671 (seppur in forma dubitativa) e 683; GAUDEMET, *Un problème* cit., 305; GARCÍA GARRIDO, *Similitudines* cit., 467.

Nel libro VIII si concentrano numerose disposizioni che regolano il servizio prestato presso le curie e gli *officia* imperiali (così nei titoli C.Th. 8.2, *De tabulariis, logografis et censualibus*³⁰; C.Th. 8.4, *De cohortalibus, principibus, corniculariis et primipilaribus*³¹; C.Th. 8.7, *De diversis officiis et apparitoribus et probatoriis eorum*), gli incarichi assunti nel *cursus publicus* (in C.Th. 8.5, *De cursu publico angariis et parangariis*) e nell'ambito delle esazioni (in C.Th. 8.15, *De his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*), a cui si aggiunge il permesso ai curiali di mostrare la loro generosità nei confronti dei latori di gradite notizie nel titolo C.Th. 8.11 (*Ne quid publicae laetitiae nuntii ex descriptione vel ab invitis accipiant*)³².

³⁰ È considerata *geminata* di C.Th. 8.2.1 la costituzione riportata in C.Th. 12.1.31 (v. MOMMSEN, 670; GAUDEMET, *Un problème* cit., 305; GARCÍA GARRIDO, *Similitudines* cit., 472).

³¹ Secondo MOMMSEN, 374 e 709, è possibile che C.Th. 8.4.30 e C.Th. 12.1.188 siano *geminatae* (cfr. GAUDEMET, *Un problème* cit., 305; GARCÍA GARRIDO, *Similitudines* cit., 467, 471, nt. 10).

³² Nel libro VIII si tratta di curiali in 24 testi, collocati in 6 titoli. Le prime 4 costituzioni nel titolo C.Th. 8.2 (*De tabulariis, logografis et censualibus*) dispongono che nessun curiale (o un suo figlio) fosse liberato dai propri obblighi prima di aver concluso 5 anni di servizio negli *officia* imperiali (C.Th. 8.2.1, a. 341), che il *tabularius* che aspirasse ad essere associato ad una curia al termine del servizio dovesse prima rendere conto della sua fedele amministrazione (C.Th. 8.2.2, a. 370), che i curiali dovessero richiamare gli scribi e i logografi delle curie che avessero trovato impiego nell'amministrazione imperiale (C.Th. 8.2.3, a. 380), che il curiale che spontaneamente si avviasse all'attività di *censualis* abbandonasse il suo *status*, rimandando esposto al rischio della tortura (C.Th. 8.2.4, a. 384). Nel titolo C.Th. 8.4 (*De cohortalibus, principibus, corniculariis et primipilaribus*) rilevano 5 testi, nei quali si prevede che, dopo 20 anni di servizio tra i *cohortales*, i curiali fossero liberati dai loro obblighi (C.Th. 8.4.1, a. 315 [324], ma 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 176), che fossero associati ad una curia gli *officiales* che avessero contravvenuto ai loro doveri e avessero tentato di trovare rifugio prendendo i voti religiosi (C.Th. 8.4.7, a. 361), e si dispone la liberazione dagli obblighi curiali dopo 25 anni di servizio prestato nell'*officium* di un *proconsul*, *consularis*, *corrector*, *praeses* e, viceversa, l'assegnazione ad una curia per gli idonei tra i *subscribendarii*, *tabularii*, *diurnarii*, *logografi* e *censuales* a fine carriera (C.Th. 8.4.8, a. 364), l'esenzione dall'obbligo di essere associati ad una curia per gli *cohortales* in Siria (C.Th. 8.4.11, a. 365? 368? 370?, con preferenza di SEECK, *Regesten* cit., 227, per il 365), oltre al fatto che la curia che avesse trascurato per 10 anni di richiamare il proprio membro dalla *militia armata* perdesse la possibilità di far valere tale diritto (C.Th. 8.4.28, a. 423). Sono 7 le costituzioni che qui interessano inserite nel titolo C.Th. 8.5 (*De cursu publico angariis et parangariis*). Le norme stabiliscono che, in mancanza di altri, i *mancipes* del *cursus clabularius* fossero scelti tra i curiali (C.Th. 8.5.26, a. 365), ma il principio appare rovesciato in C.Th. 8.5.34 (a. 377 [379?]), con favore di SEECK, *Regesten* cit., 248, per il 377), l'esilio di un anno per il curiale che avesse permesso la sottrazione di più di 5 cavalli al giorno da una medesima stazione del *cursus publicus* (C.Th. 8.5.35, a. 378), che i *veterani* che avessero concluso il loro servizio presso un *officium* non aspirassero ad un *honorarius patronatus* nelle curie (C.Th. 8.5.46, a. 385), mentre nel testo di C.Th. 8.5.51 (a. 392) i curiali sono richiamati all'*exhibitio* del *cursus*. In C.Th. 8.5.59 (a. 400) i *principales civitatum* sono indicati tra coloro che dovevano attivarsi per portare di fronte al giudice competente chi utilizzasse

Le norme nel libro IX riguardano le funzioni svolte dai curiali nei procedimenti criminali (così nei titoli C.Th. 9.2, *De exhibendis vel transmittendis reis* e C.Th. 9.3, *De custodia reorum*), i benefici loro attribuiti, come l'esonazione da punizioni corporali (nel titolo C.Th. 9.1, *De accusationibus et inscriptionibus*) e dalla tortura, salvo quando fossero accusati di gravi illeciti (in C.Th. 9.35, *De quaestionibus*), tra cui il falso documentale (in C.Th. 9.19, *Ad legem Corneliam de falso*). Si regola la successione in caso di confisca dei beni (in C.Th. 9.42, *De bonis proscribtorum seu damnatorum*) e si prevede l'esilio per colui che avesse contraffatto monete (in C.Th. 9.21, *De falsa moneta*). Si concede anche ai curiali, tra gli altri, di tenere cavalli in alcune aree (in C.Th. 9.30, *Quibus equorum usus concessus est aut denegatus*), di denunciare di essere stati danneggiati da una sentenza venale o ingiusta (in C.Th. 9.27, *Ad legem Iuliam repetundarum*) e si comanda loro di non affidare i figli ai pastori (in C.Th. 9.31, *Ne pastoribus dentur filii nutriendi*)³³.

paraveredi o *parangariae* senza la necessaria *evectio*; inoltre, secondo C.Th. 8.5.64 (a. 403), i curiali non erano tenuti a fornire *paraveredi* o *parangariae* quando non richiesti. Dal titolo C.Th. 8.7 (*De diversis officiis et apparitoribus et probatoriis eorum*), si apprende che i *chartularii* dei *magistri equitum et peditum* non dovessero far ritorno alle curie di appartenenza dopo 25 anni di servizio (C.Th. 8.7.5, a. 354 [353], ma 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 177), così come coloro che avessero prestato la loro attività per i ministri finanziari (C.Th. 8.7.6, a. 354 [353], e 326 in SEECK, *Regesten* cit., 177), ma la norma non valeva per gli *exceptores* dei giudici (C.Th. 8.7.17, a. 385); ai figli degli *apparitores* di condizione curiale è ricordato che essi non potevano sfuggire ai loro obblighi (C.Th. 8.7.19, a. 397). La costituzione in C.Th. 8.11.1, a. 364 (nel titolo *Ne quid publicae laetitiae nuntii ex descriptione vel ab invitis accipiant*), riguarda la possibilità, per i curiali, di offrire denaro ai portatori di buone notizie: la stessa regola è ripresa in C.Th. 8.11.2 (a. 365) e C.Th. 8.11.3 (a. 369 [365?]), con correzione al 365 anche secondo SEECK, *Regesten* cit., 220), in cui il riferimento è, rispettivamente, agli *honorati* e agli *honorati et urbibus suis eminentes* (sulla scorta di GOTOFREDO, II, 631, i curiali, nel contesto del titolo, sono da ritenere compresi in queste denominazioni). Nel testo riportato in C.Th. 8.15.5 (a. 365? 368? 370? 373? con indicazione dell'anno 368 in SEECK, *Regesten* cit., 234), nel titolo *De his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*, sono specificate norme in tema di esazioni per i curiali e, tra questi, per i *principales*.

³³ Nel libro IX trovano sistemazione 13 costituzioni pertinenti alla nostra indagine, per 11 titoli. Nel testo riportato in C.Th. 9.1.15, a. 385 (nel titolo *De accusationibus et inscriptionibus*), si invocano sanzioni contro il *iudex* e il relativo *officium* nel caso in cui fossero stati puniti corporalmente dei curiali. Nel titolo C.Th. 9.2 (*De exhibendis vel transmittendis reis*) si fa divieto, tra gli altri, anche ai curiali di inviare in carcere i *rei* a loro presentati (C.Th. 9.2.5, a. 409) ed è precisato il loro ruolo nel caso in cui un cittadino, accusato, preferisse restare in custodia in città per 30 giorni prima di comparire davanti al giudice (C.Th. 9.2.6, a. 409). I curiali erano chiamati ad applicare le norme a tutela della giornata di festa (la domenica) per i detenuti (C.Th. 9.3.7, a. 409, nel titolo *De custodia reorum*). Era passibile di tortura il curiale accusato di aver falsificato un atto di ultima volontà o un altro atto pubblico o privato (così C.Th. 9.19.1, a. 316, nel titolo *Ad legem Corneliam de falso*). Il curiale che contraffacesse monete avrebbe subito l'esilio perpetuo e della sorte dei suoi beni sarebbe stata interessata l'autorità imperiale (C.Th. 9.21.1, a. 319, nel titolo *De falsa moneta*). I curiali, come altri soggetti danneggiati,

Nel libro X si precisano i diritti e i doveri dei curiali in considerazione del regime di determinati fondi (in C.Th. 10.3, *De locatione fundorum iuris emphyteutici et rei publicae et templorum*) e si impone di non arrecare *iniuriae* agli *actores* della *res privata* imperiale (in C.Th. 10.4, *De actoribus et procuratoribus et conductoribus rei privatae*). Era vietato l'ingresso nel *consortium* dei *fabricenses* (in C.Th. 10.22, *De fabricensibus*); i *principales* erano, inoltre, interessati della procedura prevista nell'unica costituzione del titolo C.Th. 10.25 (*De privilegiis domus Augustae*) per evitare frodi nella gestione di alcuni beni della *domus Augusta*³⁴.

Il libro XI lascia spazio a norme³⁵ che disciplinano i compiti dei curiali in materia di esazioni ordinarie e straordinarie (così nei titoli C.Th. 11.7, *De exactioni-*

potevano denunciare il crimine di una sentenza venale o ingiusta (C.Th. 9.27.6, a. 386, nel titolo *Ad legem Iuliam repetundarum*). Essi, inoltre, erano tra i beneficiari del permesso di possedere cavalli in determinate aree dell'impero (C.Th. 9.30.1, a. 364, nel titolo *Quibus equorum usus concessus est aut denegatus*) e tra i destinatari del divieto di dare i propri figli ai pastori affinché fossero nutriti (C.Th. 9.31.1, a. 409, nel titolo *Ne pastoribus dentur filii nutriendi*). In 2 costituzioni del titolo C.Th. 9.35 (*De quaestionibus*) si evidenzia che i curiali non potevano essere sottoposti a tortura, eccezion fatta per accuse di particolare gravità (C.Th. 9.35.2, a. 376), né i *principales* potevano essere passibili di tormenti (C.Th. 9.35.6, a. 399). Nella costituzione riportata in C.Th. 9.42.24, a. 426 (nel titolo *De bonis proscriptorum seu damnatorum*), è disciplinata anche la successione al curiale i cui beni fossero stati confiscati in seguito ad una condanna. Infine, i curiali *confugientes in ecclesiam*, così come altri soggetti tenuti allo svolgimento di obblighi pubblici o privati, dovevano essere richiamati ai propri doveri (così in C.Th. 9.45.3, a. 398, nel titolo *De his, qui ad ecclesias confugiunt*).

³⁴ Il libro X comprende 6 costituzioni rilevanti, in 4 titoli. Nei 3 testi di nostro interesse nel titolo C.Th. 10.3 (*De locatione fundorum iuris emphyteutici et rei publicae et templorum*) si fa divieto ai curiali di essere *conductores* di *praedia* e di *saltus* in una città, nel testo chiamata *res publica* (C.Th. 10.3.2, a. 372); si dispone che, nel caso in cui il *conductor* di un fondo *ex publico vel templorum iure* non si adeguasse al regime imposto dalla norma, i luoghi dovessero tornare ai precedenti *possessores*, fossero questi ultimi curiali o altri soggetti (C.Th. 10.3.4, a. 383); alcune parti della città (tra cui *aedificia*, *horti*, spazi entro nelle mura) dovevano essere concesse, a titolo di *ius perpetuum*, ai curiali o a membri di altri *corpora* cittadini (C.Th. 10.3.5, a. 400). Si impone anche ai *principales* e, in generale, a tutti i curiali di non infliggere carichi o *iniuriae* agli *actores* della *res privata* imperiale (così in C.Th. 10.4.2, a. 365, nel titolo *De actoribus et procuratoribus et conductoribus rei privatae*). Chi aspirava ad unirsi al *consortium* dei *fabricenses* doveva dimostrare di non discendere da una famiglia di curiali (C.Th. 10.22.6, a. 412, nel titolo *De fabricensibus*). I *principales* erano tra i soggetti coinvolti nella procedura prevista in C.Th. 10.25.1, a. 406 (nel titolo *De privilegiis domus Augustae*), dettata allo scopo di evitare frodi nell'amministrazione dei fondi appartenenti alla *domus Augusta*.

³⁵ Abbiamo contato 22 costituzioni nel libro XI, ripartite in 10 titoli. Nel titolo *De exactionibus*, si precisa che nessun curiale fosse tenuto a rispondere per quanto dovuto dagli altri (C.Th. 11.7.2, a. 319), che le esazioni dei curiali dovevano essere compiute dalla curia stessa (C.Th. 11.7.12, a. 383), che gli *susceptores* non dovevano essere posti nella condizione di doversi allontanarsi dalle proprie curie (C.Th. 11.7.14, a. 393), che i curiali non dovevano lasciare agli *opinatores* il compito di esigere quanto dovuto dai contribuenti, pena l'esilio temporaneo (C.Th. 11.7.16, a. 401), che uno stesso curiale non poteva essere contemporaneamente gravato

bus, C.Th. 11.8, *De superexactionibus*, C.Th. 11.16, *De extraordinariis sive sordidis muneribus*, C.Th. 11.22, *Ne conlationis translatio postuletur*, C.Th. 11.23, *De protostasia*³⁶, di rimesseioni fiscali (in C.Th. 11.28, *De indulgentiis debitorum*), di fondi appartenenti alle curie (nel titolo C.Th. 11.20, *De conlatione donatarum vel relevatarum possessionum*). Si aggiungano sanzioni auree per i curiali che offrissero *patrocinium* ai rustici (in C.Th. 11.24, *De patrociniis vicorum*) e indicazioni sulle *nominaciones ad curiam* (nei titoli C.Th. 11.30, *De appellationibus et poenis earum et consultationibus* e C.Th. 11.31, *De reparationibus appellationum*).

Il libro XII comprende, come sappiamo, i titoli C.Th. 12.1, C.Th. 12.3 e C.Th. 12.18. Del contenuto degli ultimi 2 abbiamo già dato sinteticamente conto sopra, mentre del titolo C.Th. 12.1 ci occuperemo in seguito. Il maggior numero di costituzioni in cui sono presenti norme in tema di curiali si riscontra proprio in questo libro (213). Non solo nei titoli ‘nominativi’: 17 testi sono infatti collocati negli altri titoli che compongono il libro, in particolare in C.Th. 12.6 (*De suscep-*

dall'onere di occuparsi della città e da quello di *actor* (o *exactor*? cfr. nt. seguente) *publicus* (C.Th. 11.7.21, a. 412). I curiali sono inoltre indicati tra coloro che impedivano ai *provinciales* di contestare in giudizio le *iniuriae* loro inflitte (così in C.Th. 11.8.3, a. 409, nel titolo *De superexactionibus*). Nel titolo *De extraordinariis sive sordidis muneribus*, si nega ai *principales* la facoltà di procedere ad una *distributio* dei *munera extraordinaria* (C.Th. 11.16.4, a. 328); si vieta ai curiali, così come ai *iudices* e ai loro *officia*, di imporre indizioni straordinarie ai *provinciales*, pena il pagamento del quadruplo di quanto richiesto (C.Th. 11.16.11, a. 365); una sanzione aurea di 5 libbre è prevista per i curiali che avessero eseguito gli illeciti ordini di *iudices* circa l'imposizione, per i *fundi rei privatae*, di obblighi ulteriori rispetto all'ordinario tributo (C.Th. 11.16.20, a. 395 [?], ma 389 secondo SEECK, *Regesten* cit., 274). I fondi delle curie erano, inoltre, tra quelli beneficiati da esenzioni fiscali come si apprende da C.Th. 11.20.6, a. 430 (nel titolo *De conlatione donatarum vel relevatarum possessionum*), mentre in due costituzioni (C.Th. 11.22.2, a. 385, e C.Th. 11.22.4, a. 409) nel titolo *Ne conlationis translatio postuletur* e in un testo nel titolo *De protostasia* (C.Th. 11.23.2, a. 362) sono indicate altre competenze relative alle esazioni fiscali. Ai curiali è inoltre minacciata una sanzione aurea di 40 libbre per ogni fondo per cui avessero offerto *patrocinium* ai rustici (così in C.Th. 11.24.4, a. 399); nello stesso titolo *De patrociniis vicorum* si specifica anche il regime giuridico dei fondi che i curiali avessero lasciato ad altri (C.Th. 11.24.6, a. 415). Indicazioni su compiti e su benefici concessi ai curiali in tema di rimesseioni fiscali sono fornite nelle costituzioni C.Th. 11.28.3 (a. 401), C.Th. 11.28.9 (a. 414), C.Th. 11.28.10 (a. 415) e C.Th. 11.28.16 (a. 433) nel titolo *De indulgentiis debitorum*. Il termine per decidere un appello contro una *nomina ad curiam* è fissato in 2 mesi (così C.Th. 11.30.19, a. 339, 352 secondo SEECK, *Regesten* cit., 199, nel titolo *De appellationibus et poenis earum et consultationibus*, ma una rimesseione in termini è prevista in C.Th. 11.31.8, a. 392, nel titolo seguente, *De reparationibus appellationum*): su questo punto, cfr. anche nt. 50. Infine, in C.Th. 11.30.53 (a. 395), si nega ogni validità alle *nominaciones* fatte tramite *libelli* o *edicta* senza la partecipazione dei curiali (*consilium publicum*).

³⁶ Per quanto concerne il testo riportato in C.Th. 11.7.21 si segnala che, secondo Gotofredo, i compilatori teodosiani potrebbero aver accolto una cattiva lezione (*exactor* anziché *actor*) e aver, dunque, scelto una sede non idonea. Cfr. GOTOFREDO, IV, 87-88.

toribus, praepositis et arcariis, in cui figurano 9 costituzioni di nostro interesse)³⁷. Dato che il libro XII è principalmente dedicato alla regolamentazione della vita cittadina («totus de re municipali») ³⁸, non stupisce il fatto che le norme in tema di curiali si addensino in questa sede. Dunque, nei testi rilevanti³⁹ si considera il

³⁷ Come si vedrà meglio alla nt. 39, nel titolo C.Th. 12.4 (*De inponenda lucrativis descriptione*) si rintraccia 1 costituzione in materia (c. 1), un'altra (c. 3) in C.Th. 12.5 (*Quemadmodum munera civilia indicantur*), un'altra (c. 15) in C.Th. 12.12 (*De legatis et decretis legationum*), 3 testi (c. 2, c. 3, c. 4) in C.Th. 12.13 (*De auro coronario*), 2 costituzioni (c. 2 e c. 3) in C.Th. 12.19 (*De his, qui condicionem propriam reliquerunt*).

³⁸ MOMMSEN, *Prolegomena*, xxvii. Sulla struttura sistematica del Codice Teodosiano il riferimento permane lo studio di G. SCHERILLO, *Il sistema del Codice Teodosiano*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, I, *Diritto romano e bizantino* (a cura di P. CIAPESSONI), Padova, 1935, ora in SCHERILLO, *Scritti giuridici*, 1, *Studi sulle fonti*, Milano, 1992, 241-261.

³⁹ Abbiamo detto che, fatta eccezione dei 3 titoli 'nominativi', il libro XII restituisce altri 17 testi, disposti in 6 titoli. La costituzione riportata in C.Th. 12.4.1, a. 428 (nel titolo *De inponenda lucrativis descriptione*), precisa quale regime fiscale era previsto per i fondi – appartenuti in precedenza a curiali – acquisiti *ex lucrativa causa*. Le *functiones* cittadine dovevano essere equamente distribuite tra i curiali e ripetuti oneri non potevano ricadere in capo ad una medesima persona (così C.Th. 12.5.3, a. 397, nel titolo *Quemadmodum munera civilia indicantur*). Nel titolo *De susceptoribus, praepositis et arcariis*, 9 testi riguardano espressamente i curiali. Il *susceptor vestium* poteva essere scelto anche tra i *principales* (C.Th. 12.6.4, a. 365, *geminata* di C.Th. 7.6.1: cfr. nt. 28); le curie avrebbero ricevuto il patrimonio dei responsabili di cattive scelte nella nomina di *susceptores* e di *praepositi horreorum* tra gli *officiales* del governatore provinciale (C.Th. 12.6.5, a. 365); i curiali non avrebbero potuto essere indicati come *susceptores* e questi ultimi non avrebbero dovuto temere di essere associati ad una curia (C.Th. 12.6.7, a. 365, 364 in SEECK, *Regesten* cit., 216); in Illirico gli *susceptores* non dovevano essere nominati tra i curiali, al contrario di quanto indicato per l'Africa, in cui vigeva anche l'obbligo di restituire le derrate perse *vel neglegentia vel fraude* (C.Th. 12.6.9, a. 365? 368?, con preferenza per il 365 in SEECK, *Regesten* cit., 226); gli *exactores* e i *susceptores* nominati dovevano essere pubblicamente confermati da tutti i curiali (C.Th. 12.6.20, a. 386); gli *exactores* dovevano essere diversi ogni anno, salvo il caso in cui la *consuetudo civitatis* o la scarsità di curiali imponessero incarichi biennali (C.Th. 12.6.22, a. 386); *susceptores* e *praepositi horreorum* dovevano rendere conto della loro attività annualmente e gli idonei avrebbero mantenuto tale incarico per 5 anni prima di essere sostituiti da altri nominati tra i curiali (C.Th. 12.6.24, a. 397); nel 412 Onorio comanda che il *susceptor vestium* non fosse più scelto tra i curiali (C.Th. 12.6.31); il medesimo imperatore impone che nessun *principalis* fosse preposto agli *horrea* nella provincia Bizacena (C.Th. 12.6.33, a. 430). Secondo il testo di C.Th. 12.12.15, a. 416 (nel titolo *De legatis et decretis legationum*), tra gli altri obblighi previsti, tutti i curiali in assenza di legittimi impedimenti dovevano prendere parte alle riunioni che precedevano l'invio delle *legationes*. Il titolo C.Th. 12.13 (*De auro coronario*) restituisce 3 testi per noi significativi, in cui si dispone che il *possessor* curiale versasse l'*aurum coronarium* (C.Th. 12.13.2, a. 364), e ciò *pro substantia sui* (C.Th. 12.13.3, a. 368? 370? 373?, con preferenza per il 368 in SEECK, *Regesten* cit., 232), mentre si consente che tali pagamenti avvenissero in qualunque forma, senza necessità che l'oro fosse sottoposto alla verifica della fusione e, dunque, senza l'*incrementum obryzae* (così C.Th. 12.13.4, a. 379: sul punto, v. F. CARLÀ, *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino, 2009, 228). Nel titolo C.Th. 12.19 (*De his, qui condicionem*

regime delle imposte per i fondi che fossero stati di proprietà di curiali, acquistati *ex lucrativa causa* (nel titolo C.Th. 12.4, *De inponenda lucrativis descriptione*), il divieto di imporre oneri ripetuti a carico di singoli curiali (nel titolo C.Th. 12.5, *Quemadmodum munera civilia indicantur*), il ruolo nella nomina di *susceptores*, *exactores*, *praepositi horreorum* (in C.Th. 12.6, *De susceptoribus, praepositis et arcariis*) e nell'invio di *legationes* (in C.Th. 12.12, *De legatis et decretis legationum*), le condizioni del versamento dell'*aurum coronarium* (nel titolo C.Th. 12.13, *De auro coronario*), la necessità che il numero degli appartenenti ad una curia non fosse ridotto (in C.Th. 12.19, *De his, qui condicionem propriam reliquerunt*).

Nel libro XIII si susseguono disposizioni⁴⁰ circa l'esenzione dall'obbligo di versare o di riscuotere il crisargiro (nel titolo C.Th. 13.1, *De lustrali conlatione*)⁴¹,

proprium reliquerunt) si concede a coloro che avessero servito in una curia (per 30 anni se nella stessa provincia e per 40 in una diversa) di non essere molestati da azioni sul loro *status* di *colonus* o *inquilinus* (C.Th. 12.19.2, a. 400), mentre i *primates* non dovevano trascurare di richiamare coloro, tra gli appartenenti alla curia o ad un *collegium*, che abbandonassero la città in *publica damna* (C.Th. 12.19.3, a. 400).

⁴⁰ Nel libro XIII sono da considerare 4 titoli per 14 costituzioni. In C.Th. 13.1.4 (a. 362), nel titolo *De lustrali conlatione*, mentre si impone ai curiali di non abbandonare i loro doveri con il pretesto di praticare la religione cristiana, si ricorda che essi erano esenti *ab auri atque argenti praestatione* e (come disposto in C.Th. 13.1.17, a. 399), anche dalle relative procedure di *distributio*. Nel titolo C.Th. 13.3 (*De medicis et professoribus*) gli *archiatri* e gli *ex archiatri* erano liberati da ogni *munus* curiale (C.Th. 13.3.2, a. 326 [354], ma 320 secondo SEECK, *Regesten* cit., 170); inoltre, i curiali dovevano approvare i *magistri studiorum* e i *doctores* attraverso un decreto (C.Th. 13.3.5, a. 362) e non esigere nulla dagli *archiatri* che avevano prestato servizio nel palazzo imperiale (C.Th. 13.3.16, a. 414). Il titolo C.Th. 13.5 (*De naviculariis*) accoglie la norma secondo cui tutti i *navicularii*, anche di origine curiale, dovevano considerarsi obbligati soltanto al loro *munus* (C.Th. 13.5.5, a. 326, ma 329 secondo SEECK, *Regesten* cit., 180), l'indicazione dei curiali tra le categorie entro cui i *navicularii* dovevano essere scelti (C.Th. 13.5.14, a. 371), la rassicurazione a questi ultimi che non sarebbero entrati a far parte del numero dei curiali della loro città (C.Th. 13.5.16, a. 380), il comando ai curiali, tra gli altri, di rispettare l'esenzione dei *navicularii ab omnibus oneribus et muneribus et conlationibus et oblationibus* (C.Th. 13.5.17, a. 386), oltre alla precisazione che *navicularii* e curiali dovessero rimanere tali in perpetuo (C.Th. 13.5.19, a. 390), a cui si aggiungono il testo in C.Th. 13.5.25 (a. 395), che non contiene in realtà alcuna norma (cfr. nt. 42), e l'ordine per *iudices* e curiali di non permettere alle navi cariche di indugiare nei porti della diocesi con il pretesto di un'imminente tempesta, pena la perdita dei loro patrimoni (C.Th. 13.5.34, a. 410). In C.Th. 13.11.9 (a. 398), nel titolo *De censoribus, peraequatoribus et inspectoribus*, è contenuta la risposta imperiale alla richiesta dei legati di Hierapolis: i *possessores* di fondi produttivi dovevano equamente accettarne anche di sterili. In C.Th. 13.11.10 (a. 399) si tenta di porre rimedio al fenomeno per il quale porzioni di terreno occupate da *gentes* straniere, *sequentes Romanam felicitatem*, erano maggiori rispetto a quanto concesso dall'imperatore, anche a causa della collusione dei *principales*.

⁴¹ Il testo di C.Th. 13.1.4 è ripreso, in parte, in C.Th. 12.1.50 (considerata, dunque, una costituzione *geminata*). Cfr. MOMMSEN, 675 e 735, GAUDEMET, *Un problème* cit., 305; GARCÍA

sui rapporti dei curiali con medici, professori (in C.Th. 13.3, *De medicis et professoribus*) e *navicularii*, categoria in cui potevano anche entrare a far parte (in C.Th. 13.5, *De naviculariis*), oltre al richiamo ad una corretta gestione dei fondi (in C.Th. 13.11, *De censitoribus, peraequatoribus et inspectoribus*)⁴².

Le costituzioni di nostro interesse nel libro XIV prevedono alcuni incarichi (e la liberazione da altri) negli ambiti indicati dalle rubriche dei titoli (C.Th. 14.4, *De suariis, pecuariis et susceptoribus vini ceterisque corporatis*, C.Th. 14.6, *De calcis coctoribus urbis Romae et Constantinopolitanae*, C.Th. 14.8, *De centonariis et dendroforis*, C.Th. 14.26, *De frumento Alexandrino*)⁴³.

A seguire, nel libro XV sono disciplinate varie competenze in materia di edifici pubblici (in C.Th. 15.1, *De operibus publicis*); è inoltre imposto che i curiali fossero chiamati a finanziare solo gli spettacoli cittadini (in C.Th. 15.5, *De spectaculis*) e che non fossero oberati delle spese dei giochi organizzati dai *iudices* (in C.Th. 15.9, *De expensis ludorum*)⁴⁴.

GARRIDO, *Similitudines* cit., 468.

⁴² Tra queste costituzioni, si deve senz'altro segnalare il particolare testo riportato in C.Th. 13.5.25: la mancanza di una norma giuridica è imputata agli errori commessi dai compilatori teodosiani in GOTOFREDO, V, 89. *Iungendae* sono le costituzioni in C.Th. 11.1.24 (*De annona et tributis*), e in C.Th. 12.1.149 (*De decurionibus*).

⁴³ Nel libro XIV si devono registrare 4 testi in 4 diversi titoli. In C.Th. 14.4.3 (a. 363, ma 362 secondo SEECK, *Regesten* cit., 211), nel titolo *De suariis, pecuariis et susceptoribus vini ceterisque corporatis*, si dispone che fossero i *iudices ordinarii* e i curiali a procedere all'*exactio nummaria* necessaria per pagare ai *suarii* la tariffa di aderazione. Nel titolo C.Th. 14.6 (*De calcis coctoribus urbis Romae et Constantinopolitanae*), si liberano i curiali della Toscana dall'obbligo di fornire annualmente una determinata quantità di calce, destinata ad usi edilizi nella capitale (C.Th. 14.6.3, a. 365). Secondo il testo riportato in C.Th. 14.8.2, a. 369 (nel titolo *De centonariis et dendroforis*), i *centonarii* non potevano abbandonare la corporazione per unirsi ai curiali. A questi era fatto divieto di occuparsi delle operazioni di *aestimatio* del grano destinato alla città di Alessandria, all'esplicito scopo di non concedere loro occasione di illeciti guadagni (C.Th. 14.26.1, a. 412, nel titolo *De frumento Alexandrino*).

⁴⁴ Il libro XV contiene 6 costituzioni rilevanti, collocate in 3 titoli. Nel primo (C.Th. 15.1, *De operibus publicis*), alle curie è comandato di non chiedere *ad reparationem moenium publicorum* una somma superiore ad 1/3 del canone conferito annualmente alla città *ex locis fundisque* (C.Th. 15.1.33, a. 395), e secondo C.Th. 15.1.34 (a. 396) anche i curiali dovevano contribuire a ricostruire o a rafforzare le mura delle città. I curiali che mancassero al dovere di proteggere gli *ornamenta* cittadini dalle spoliazioni sarebbero stati sanzionati con il conferimento di 3 libbre auree (C.Th. 15.1.37, a. 398). Gli edifici pubblici, *sive iuris templorum intra muros posita vel etiam muris cohaerentia*, dovevano essere posseduti e custoditi dai curiali e dai membri delle corporazioni; ogni disputa non avrebbe dovuto essere risolta dai curiali bensì deferita al governatore della provincia (C.Th. 15.1.41, a. 401). Nel titolo *De spectaculis* è comandato che tutti i curiali dell'Illirico contribuissero agli spettacoli per la loro città e non per la capitale (C.Th. 15.5.4, a. 424). I *iudices* non dovevano eccedere nelle spese per i giochi per non depauperare le risorse, tra gli altri, dei curiali (così C.Th. 15.9.2, a. 409, nel titolo *De expensis ludorum*).

All'interno del libro XVI, dedicato alla materia religiosa⁴⁵, sono raccolti nel

⁴⁵ Nel libro XVI leggiamo 26 costituzioni in tema di curiali, in 5 titoli. All'interno del titolo C.Th. 16.2 (*De episcopis, ecclesiis et clericis*), sono da considerare 11 testi. In C.Th. 16.2.3 (a. 320, ma 329 in SEECK, *Regesten* cit., 179) si fa divieto a chiunque, di famiglia curiale, di divenire chierico sfuggendo così ai propri doveri e la norma è confermata in C.Th. 16.2.6 (a. 326, ma 329 secondo SEECK, *Regesten* cit., 179: per lo studioso questa costituzione è precedente a C.Th. 16.2.3). I *lectores*, gli *hypodiaconi* e altri religiosi che *per iniuriam* da parte degli eretici fossero stati assegnati ad una curia avrebbero dovuto essere liberati dallo *status* di curiali (C.Th. 16.2.7, a. 330). I chierici, ma non i loro figli, erano esentati da ogni *munus* curiale (C.Th. 16.2.9, a. 349); secondo C.Th. 16.2.11 (a. 354 [342?], con preferenza per il 342 di SEECK, *Regesten* cit., 190), gli *antistites* e i chierici senza adeguato patrimonio erano alieni dai *munera curialia*; dovevano essere richiamati entro 10 anni i curiali divenuti chierici (C.Th. 16.2.19, a. 370), mentre Valentiniano I precisa che ciò non si applicava a chi avesse abbracciato la vita religiosa prima dell'inizio del suo regno (C.Th. 16.2.21, a. 371). I curiali, tra gli altri, dovevano informare le autorità giudiziarie delle aggressioni contro le chiese e i ministri cattolici (C.Th. 16.2.31, a. 398 [409], con preferenza per il 409 di SEECK, *Regesten* cit., 316). I chierici che abbandonassero la Chiesa (volontariamente o perché allontanati dal vescovo) e che godessero di un patrimonio adeguato sarebbero diventati curiali (C.Th. 16.2.39, a. 408). I *parabalani* e tutti i chierici non potevano entrare nelle riunioni delle curie o intromettersi nelle loro competenze (C.Th. 16.2.42, a. 416); si concedeva di aumentare il numero di *parabalani*, escludendo che fossero scelti tra *honorati* e curiali (C.Th. 16.2.43, a. 418). Nel titolo C.Th. 16.5 (*De haereticis*), si impone anche ai *principales* delle curie, oltre ai governatori provinciali e ai loro *officia*, di far rispettare i divieti contro le assemblee eretiche (C.Th. 16.5.12, a. 383) e una sanzione aurea di 10 libbre per i *principales* che avessero trascurato di eseguire gli ordini dei *iudices* (C.Th. 16.5.40, a. 407). Ai curiali, tra gli altri, si comanda di vigilare che nessuna assemblea eretica si svolgesse in città o in un luogo segreto della zona (C.Th. 16.5.45, a. 408). Mentre si confermano le norme contro eretici, ebrei e pagani, si ricorda alle curie cittadine di non mostrare alcun favoritismo tenendo nascoste le infrazioni avvenute nei luoghi di loro pertinenza, pena la deportazione e la perdita del patrimonio (C.Th. 16.5.46, a. 409). I Montanisti, i Priscillianisti e gli altri eretici di condizione curiale per nascita dovevano continuare ad adempiere ai loro doveri (C.Th. 16.5.48, a. 410). I curiali che non abbandonassero la fede donatista sarebbero stati sanzionati con il conferimento di 5 libbre auree (secondo il dettato di C.Th. 16.5.52, a. 412) o di 10 libbre d'argento e di 50 i *decem primi curiales* (così C.Th. 16.5.54, a. 414). Il testo di C.Th. 16.5.65 (a. 428) richiama i curiali a vigilare sul rispetto delle leggi contro gli eretici, pena il versamento di 20 libbre auree. La stessa sanzione si legge anche in C.Th. 16.6.4 (a. 405), nel titolo *Ne sanctum baptismum iteretur*, ove i *principales* sono inviati a far rispettare le disposizioni contro i Donatisti e a prevenire ogni violenza contro la Chiesa cattolica in loro presenza. In C.Th. 16.8.2 (a. 330), nel titolo *De iudaeis, caelicolis et samaritanis*, si concede ai *patriarchae vel presbyteri* ebrei che fossero di condizione curiale di non essere assegnati ad alcun incarico e a coloro che non lo fossero di non essere associati ad una curia. Un provvedimento rivolto ai curiali di Colonia (C.Th. 16.8.3, a. 321) consente di includere nel loro numero anche ebrei, ma si mantiene «per due o tre persone» il privilegio di non essere disturbati da alcuna *nominatio*. La concessione ai *patriarchae vel presbyteri* ebrei di essere esenti a *curialibus muneris* è confermata in C.Th. 16.8.13 (a. 397). Tuttavia, si «permette» loro di accedere all'onore dei *munera curialia* qualora fossero nati con tale *status* (C.Th. 16.8.24, a. 418). Tra le norme comprese in un articolato testo del titolo C.Th. 16.10 (*De paganis, sacrifici-*

titolo C.Th. 16.2 (*De episcopis, ecclesiis et clericis*) diversi testi in cui si apprezza l'evoluzione della politica imperiale nei confronti dei curiali che si univano al clero cattolico e, più in generale, circa i rapporti tra queste categorie di soggetti; parallelamente, nel titolo C.Th. 16.8 (*De iudaeis, caelicolis et samaritanis*) sono prese in esame le relazioni tra le curie e le comunità ebraiche. Norme che sanzionano la mancata vigilanza sull'applicazione delle leggi contro gli eretici e la stessa appartenenza dei curiali a tali gruppi sono raccolte nei titoli C.Th. 16.5 (*De haereticis*), C.Th. 16.6 (*Ne sanctum baptisma iteretur*) e C.Th. 16.10 (*De paganis, sacrificiis et templis*).

Al termine di questa rassegna, a nostro avviso è possibile notare che la sistemazione di testi contenenti norme in tema di curiali in titoli non 'nominativi' appare giustificata dalla circostanza che, in questi ultimi, le materie sono 'compartecipate' e non esclusive della categoria di cui ci occupiamo. Non mancano neppure, come si è visto, titoli in cui la materia 'compartecipata' resta implicita perché la rubrica precisa soltanto (in ossequio al criterio 'formale-soggettivo') quali sono le persone a cui principalmente si riferiscono le norme⁴⁶. La ragione della presenza di costituzioni 'fuori sede' sembra da ricercarsi nel fatto che l'elemento attrattivo è rappresentato da una (a volte sottintesa) materia 'compartecipata'. I compilatori mostrano, quindi, di aver applicato un criterio per materia, ossia 'sostanziale'. Le competenze in capo ai curiali e così gli obblighi e i divieti che li interessavano erano, infatti, tanto numerosi da essere oggetto di regolamentazione in riferimento a diverse materie 'compartecipate' (si pensi, ad esempio, alle esazioni fiscali, o alla repressione delle eresie e dei culti pagani)⁴⁷.

Perveniamo, infine, a considerare il titolo *par excellence* dedicato ai curiali. Il già citato C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) è conosciuto soltanto grazie al manoscritto V (Vaticanus reginae 886)⁴⁸. Le 192 costituzioni che lo compongono sono datate dal 313 al 436. Il criterio di aggregazione è rappresentato dalla pertinenza dei testi (esplicitata o meno dalle parole che questi contengono) ad una particolare categoria di persone. Di conseguenza, non stupisce che al suo interno siano

is et templis) vi sono restrizioni nei confronti dei pagani: ai curiali e ai *defensores* era richiesto di denunciare al *iudex* tutti i casi di violazione e di non trascurare di fare ciò *gratia aut incuria* (C.Th. 16.10.12, a. 392). In un'altra costituzione del medesimo titolo (C.Th. 16.10.13, a. 395) si torna ad esigere anche dai *primates civitatum* e dai curiali un'attiva azione di denuncia degli illeciti commessi da eretici e pagani.

⁴⁶ A titolo di mero esempio, si pensi a C.Th. 8.4 (*De cohortalibus, principibus, corniculariis et primipilaribus*), oppure a C.Th. 13.5 (*De naviculariis*), o ancora a C.Th. 16.5 (*De haereticis*).

⁴⁷ In alcuni casi, come si è segnalato per le costituzioni *geminatae*, i testi sono riprodotti anche nel titolo C.Th. 12.1 *De decurionibus*.

⁴⁸ Si veda J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, 2014, spec. 66-91.

raccolte norme che concernono materie differenti⁴⁹. Più in dettaglio, gli argomenti inclusi nel titolo *De decurionibus* sono i seguenti⁵⁰: rapporti e passaggi tra curie e *militia* (*armata e inermis*)⁵¹, tra curie e Senato⁵², tra curie e clero⁵³; diritti e doveri dei curiali ebrei e pagani⁵⁴; assegnazione ad una curia (anche come sanzione) e

⁴⁹ Non sorprende neppure il fatto che il titolo C.Th. 12.1, in ragione delle numerose materie considerate, contenga costituzioni riguardanti anche soggetti diversi dai curiali (ad esempio, i chierici, i senatori, i membri della *militia*). Il criterio di aggregazione dei testi è, quindi, 'formale-soggettivo' per quanto concerne i curiali, ma 'sostanziale-compartecipato' se si considerano le norme che interessano altre categorie.

⁵⁰ Mentre per gli altri testi abbiamo ritenuto opportuno fornire una brevissima sintesi del contenuto di ciascuno, nel caso del titolo C.Th. 12.1 ci pare più vantaggioso dare conto di tutte le tematiche, segnalando in quali costituzioni sono trattate (è appena il caso di precisare uno stesso testo può contenere diverse norme e che la sua attribuzione ad un gruppo anziché ad un altro non deve essere considerata in modo eccessivamente rigoroso).

Non abbiamo inserito nell'elenco la seconda costituzione del titolo, C.Th. 12.1.2 (a. 315, ma 353 secondo SEECK, *Regesten* cit., 200), in cui si forniscono indicazioni per calcolare quanti giorni sono compresi in 2 mesi. Come è stato già notato in GOTOFREDO, IV, 361-362, la norma è da porre in relazione con quella in C.Th. 11.30.19, nel titolo *De appellationibus et poenis earum et consultationibus*, che prevede il termine di 2 mesi per decidere un appello contro una *nomina ad curiam*. Se l'intuizione di Gotofredo è corretta, non risulta di immediata comprensione il motivo per cui i compilatori non abbiano sistemato il testo in C.Th. 12.1.2 accanto a C.Th. 11.30.19.

⁵¹ Cfr. c. 5 (a. 317); c. 10 (a. 325); c. 11 (a. 325); c. 13 (a. 326); c. 14 (a. 326 [353], 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 177); c. 18 (a. 329 [353], 326 in SEECK, *Regesten* cit., 177); c. 22 (a. 336); c. 31 (a. 341); c. 32 (a. 341); c. 35 (a. 343); c. 37 (a. 344); c. 38 (a. 346, 357 secondo SEECK, *Regesten* cit., 204); c. 40 (a. 353 [357], 357 in SEECK, *Regesten* cit., 204); c. 42 (a. 354, 346 secondo SEECK, *Regesten* cit., 195); c. 43 (a. 355); c. 45 (a. 358); c. 56 (a. 363, 362 in SEECK, *Regesten* cit., 211); c. 58 (364); c. 64 (a. 368? 370? 373?, 368 secondo SEECK, *Regesten* cit., 232); c. 67 (a. 365); c. 73 (a. 373 [?], 373 anche in SEECK, *Regesten* cit., 244); c. 78 (a. 372); c. 79 (a. 375); c. 82 (a. 380); c. 83 (a. 380); c. 87 (a. 381); c. 88 (a. 382); c. 89 (a. 382 [381], 382 secondo SEECK, *Regesten* cit., 258); c. 94 (a. 383); c. 95 (a. 383); c. 100 (a. 383); c. 105 (a. 384); c. 108 (a. 384); c. 113 (a. 386); c. 114 (a. 386); c. 120 (a. 389); c. 125 (a. 392); c. 134 (a. 393); c. 137 (a. 393); c. 139 (a. 394); c. 143 (a. 395); c. 147 (a. 416); c. 154 (a. 397); c. 161 (a. 399); c. 164 (a. 399); c. 168 (a. 409); c. 175 (a. 412); c. 179 (a. 415); c. 181 (a. 416); c. 184 (a. 423); c. 188 (a. 436).

⁵² Si vedano c. 18 (a. 329 [353], 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 177); c. 29 (a. 340); c. 48 (a. 361); c. 57 (a. 364); c. 58 (364); c. 69 (a. 365? 368? 370? 373?, 365 in SEECK, *Regesten* cit., 227); c. 73 (a. 373 [?], confermato in SEECK, *Regesten* cit., 244); c. 74 (a. 371); c. 82 (a. 380); c. 90 (a. 382 [383?], 383 secondo SEECK, *Regesten* cit., 261); c. 93 (a. 382); c. 110 (a. 385); c. 111 (a. 386); c. 118 (a. 387); c. 123 (a. 391); c. 129 (a. 392); c. 130 (a. 393); c. 132 (a. 393); c. 155 (a. 397); c. 160 (a. 398 [405], 404 in SEECK, *Regesten* cit., 309); c. 180 (a. 416); c. 182 (a. 416); c. 183 (a. 418).

⁵³ Cfr. c. 49 (a. 361); c. 59 (a. 364); c. 63 (a. 370? 373?, 370 secondo SEECK, *Regesten* cit., 239); c. 104 (a. 383); c. 115 (a. 386); c. 121 (a. 390); c. 123 (a. 391); c. 163 (a. 399); c. 172 (a. 410).

⁵⁴ Si vedano c. 99 (a. 383); c. 157 (a. 398); c. 158 (a. 398); c. 165 (a. 399).

svolgimento delle assemblee⁵⁵; età in cui era possibile assumere *munera civica*⁵⁶; successione nel patrimonio dei curiali⁵⁷; divieti o permessi di ottenere esenzioni dagli incarichi o persino dallo *status* di curiale, anche attraverso l'acquisizione di titoli (pure onorifici), oppure di svolgere, a determinate condizioni, altre attività⁵⁸; incarichi e doveri (tra cui magistrature cittadine, *cursus publicus*, osservanza dei precetti dei *iudices*, esazioni fiscali, vigilanza sul rispetto delle leggi e comunicazione degli illeciti al giudice competente) e, in parallelo, compiti di cui erano sgravati⁵⁹; divieto di abbandonare la propria condizione (anche attraverso unioni con schiave oppure cercando rifugio presso *potentes* o in altri *corpora*) o la propria città oppure di disertare le assemblee, a cui si aggiunge l'obbligo delle curie

⁵⁵ Così in c. 3 (a. 316); c. 33 (a. 342); c. 51 (a. 362); c. 53 (a. 362); c. 66 (a. 365); c. 72 (a. 370); c. 84 (a. 381); c. 96 (a. 383); c. 101 (a. 383); c. 124 (a. 392); c. 133 (a. 393); c. 134 (a. 393); c. 137 (a. 393); c. 140 (a. 395 [397-399?]), 399 secondo SEECK, *Regesten* cit., 296); c. 142 (a. 395); c. 177 (a. 413); c. 178 (a. 415).

⁵⁶ Si leggano c. 7 (a. 320, 329 in SEECK, *Regesten* cit., 179) e c. 19 (a. 331).

⁵⁷ Cfr. c. 6 (a. 319, 318 secondo SEECK, *Regesten* cit., 166); c. 16 (a. 329, 319 in SEECK, *Regesten* cit., 169); c. 49 (a. 361); c. 59 (a. 364); c. 104 (a. 383); c. 107 (a. 384); c. 121 (a. 390); c. 124 (a. 392); c. 139 (a. 394).

⁵⁸ Si vedano c. 1 (a. 313, 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 176); c. 3 (a. 316); c. 4 (a. 317); c. 5 (a. 317); c. 17 (a. 329); c. 24 (a. 338); c. 25 (a. 338); c. 26 (a. 338); c. 27 (a. 339); c. 34 (a. 342); c. 36 (a. 343); c. 41 (a. 353, 339 in SEECK, *Regesten* cit., 187); c. 42 (a. 354, 346 secondo SEECK, *Regesten* cit., 195); c. 44 (a. 358); c. 50 (a. 362); c. 55 (a. 363); c. 65 (a. 365); c. 67 (a. 365); c. 70 (a. 365); c. 71 (a. 370); c. 75 (a. 371); c. 77 (a. 372); c. 86 (a. 381); c. 87 (a. 381); c. 91 (a. 382); c. 92 (a. 382); c. 94 (a. 383); c. 98 (a. 383); c. 102 (a. 383); c. 106 (a. 384); c. 122 (a. 390); c. 123 (a. 391); c. 127 (a. 392); c. 135 (a. 393); c. 136 (a. 393); c. 138 (a. 393); c. 140 (a. 395 [397-399?]), 399 in SEECK, *Regesten* cit., 296); c. 143 (a. 395); c. 153 (a. 397); c. 156 (a. 397); c. 159 (a. 398); c. 167 (a. 406); c. 187 (a. 436).

⁵⁹ Cfr. c. 16 (a. 329, 319 secondo SEECK, *Regesten* cit., 169); c. 20 (a. 331); c. 21 (a. 335, 334 in SEECK, *Regesten* cit., 182); c. 28 (a. 339, 352 secondo SEECK, *Regesten* cit., 199); c. 30 (a. 340); c. 39 (a. 349 [post a. 350?]), 349 secondo SEECK, *Regesten* cit., 196); c. 46 (a. 358); c. 50 (a. 362); c. 54 (a. 362); c. 70 (a. 365); c. 97 (a. 383); c. 103 (a. 383); c. 109 (a. 385); c. 112 (a. 386); c. 117 (a. 387); c. 131 (a. 393); c. 145 (a. 395); c. 148 (a. 395 [397-399?]), 399 in SEECK, *Regesten* cit., 296); c. 150 (a. 395); c. 151 (a. 396); c. 152 (a. 396); c. 166 (a. 400); c. 169 (a. 409); c. 171 (a. 409 [412], 412 secondo SEECK, *Regesten* cit., 324); c. 173 (a. 410, 409 in SEECK, *Regesten* cit., 319); c. 174 (a. 412); c. 185 (a. 429); c. 186 (a. 429); c. 189 (a. 436); c. 191 (a. 436); c. 192 (a. 436).

di reclamare i propri membri⁶⁰; immunità da punizioni corporali (con eccezioni), divieto per i *iudices* di imporre alle curie decisioni arbitrarie e altri privilegi⁶¹.

In considerazione dell'elevato numero di materie trattate, in dottrina si è parlato di un titolo «miscellaneo»⁶². Secondo questa lettura, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, il carattere «miscellaneo» potrebbe essere il prodotto di una «semplificazione»⁶³ operata dai commissari del 435 al lavoro sul Codice Teodosiano. E, da un confronto con le scelte sistematiche compiute dai giustiniani⁶⁴, emergerebbe la difficoltà dei compilatori teodosiani nell'organizzare

⁶⁰ Si leggano c. 6 (a. 319, 318 secondo SEECK, *Regesten* cit., 166); c. 9 (a. 324); c. 12 (a. 325); c. 15 (a. 327); c. 23 (a. 338); c. 29 (a. 340); c. 37 (a. 344); c. 50 (a. 362); c. 52 (a. 362); c. 60 (a. 364); c. 62 (a. 364); c. 76 (a. 371); c. 81 (a. 380); c. 98 (a. 383); c. 110 (a. 385); c. 111 (a. 386); c. 113 (a. 386); c. 116 (a. 387); c. 118 (a. 387); c. 119 (a. 388); c. 141 (a. 395); c. 144 (a. 395); c. 146 (a. 395); c. 149 (a. 395); c. 162 (a. 399); c. 170 (a. 409 [412?], 412 in SEECK, *Regesten* cit., 324); c. 172 (a. 410); c. 176 (a. 413); c. 179 (a. 415); c. 181 (a. 416); c. 184 (a. 423); c. 188 (a. 346).

⁶¹ Il riferimento è a c. 39 (a. 349 [post a. 350?], 349 secondo SEECK, *Regesten* cit., 196); c. 47 (a. 359); c. 61 (a. 364); c. 68 (a. 365 [364?], 364 in SEECK, *Regesten* cit., 218); c. 80 (a. 380); c. 85 (a. 381); c. 109 (a. 385); c. 117 (a. 387); c. 126 (a. 392); c. 128 (a. 392); c. 190 (a. 436).

⁶² BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 78.

⁶³ *Idem*, 77-78.

⁶⁴ Nel *Codex repetitae praelectionis* sono prese in considerazione 59 costituzioni provenienti dal titolo C.Th. 12.1, collocate, in 3/4 dei casi, nel titolo C. 10.32, *De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur*, che contiene 68 testi. Su questi aspetti, A. M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, spec. 194-204 e 455-457. Si deve segnalare che nel Codice di Giustiniano si contano altri 8 titoli con esplicita afferenza ai curiali (C. 3.23, *Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur*, con 2 costituzioni; C. 6.62, *De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium*, con 5 testi; C. 10.22, *De apochis publicis et descriptionibus curialium*, con 5 costituzioni; C. 10.33, *Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit*, con 2 testi; C. 10.34, *De praediis curialium sine decreto non alienandis*, con 5 costituzioni; C. 10.35, *Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum*, con 5 costituzioni; C. 10.38, *Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit*, con 1 costituzione; C. 10.47, *De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda*, con 2 costituzioni). Questi titoli (per un totale di 95 testi) non esauriscono la tematica: sono, infatti, numericamente superiori le leggi 'fuori sede' che contengono norme riferite ai curiali (limitandosi ad una ricerca lemmatica secondo i termini già indicati alla nt. 4, si contano quasi 150 testi).

Volgiamo anche un rapido sguardo al *Breviarium*. I commissari di Alarico II scelgono di inserire nella *Lex Romana Wisigothorum* soltanto 9 costituzioni tra le 192 che compongono il titolo. Si tratta di 5 costituzioni di Costantino e dei suoi figli, 1 di Giuliano, 1 di Teodosio I, 1 di Onorio, ossia Brev. C.Th. 12.1.1 = C.Th. 12.1.1 (a. 313, 326 secondo SEECK, *Regesten* cit., 176); Brev. C.Th. 12.1.2 = C.Th. 12.1.12 (a. 325); Brev. C.Th. 12.1.3 = C.Th. 12.1.19 (a. 331); Brev. C.Th. 12.1.4 = C.Th. 12.1.20 (a. 331); Brev. C.Th. 12.1.5 = C.Th. 12.1.47 (a. 359); Brev. C.Th. 12.1.6 = C.Th. 12.1.55 (a. 363); Brev. C.Th. 12.1.7 = C.Th. 12.1.124 (a. 392); Brev. C.Th. 12.1.8 = C.Th. 12.1.151 (a. 396); Brev. C.Th. 12.1.9 = C.Th. 12.1.170 (a. 409 [412?], 412 in SEECK, *Regesten* cit., 324). Per quanto concerne gli altri titoli del Teodosiano, sappiamo che il titolo C.Th. 5.2 ci è pervenuto solo grazie al *Breviarium*, mentre non sono stati utilizzati C.Th. 12.3 e C.Th. 12.18. Tra

una materia che non trovava «modelli consolidati» nei Codici Gregoriano ed Ermogeniano⁶⁵.

Privilegiando, invece, una prospettiva interna al Teodosiano e prescindendo da confronti con le compilazioni successive⁶⁶, ci pare possibile giustificare il carattere «miscellaneo» del titolo C.Th. 12.1 sulla base del fatto che le costituzioni sono state raggruppate secondo un criterio ‘formale-soggettivo’ e non ‘materiale’ (come è, viceversa, il caso di quelle incluse in titoli non ‘nominativi’). Non intendiamo approfondire oltre, in questa sede, le ragioni dell’impiego di questi criteri da parte dei compilatori. Ci limitiamo a rimarcare come degno di nota il fatto che nelle rubriche degli altri 3 brevi⁶⁷ titoli ‘nominativi’ (C.Th. 5.2, *De [bonis? hereditatibus?] decurionum*; C.Th. 12.3, *De praediis et mancipiis curialium sine decreto non alienandis*; C.Th. 12.18, *Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit*), benché prevalga l’elemento ‘soggettivo’, non manchi una precisazione della materia considerata (qui non ‘compartecipata’, bensì ‘propria’). Per quanto concerne la costruzione di questi 3 titoli, i compilatori utilizzano dunque un criterio ‘misto’, in cui all’elemento ‘formale-soggettivo’ si aggiunge quello ‘materiale’. Si può ritenere che, attraverso tali titoli, i commissari abbiano voluto dare particolare risalto ai temi in discorso e alle costituzioni ivi inserite.

Il quadro fin qui tracciato non sembra alimentare l’idea che, nel sistemare i testi pertinenti ai curiali, i compilatori abbiano operato in modo caotico o affrettato. Come ripetiamo, anche se non sempre applicati con estremo rigore, a nostro avviso sono individuabili differenti criteri di aggregazione (‘formale-soggettivo’, ‘materiale-compartecipato’ oppure ‘misto’) che possono rispondere ad una *ratio* diversa.

Nel caso di C.Th. 12.1 (*De decurionibus*), la creazione di un titolo (senza il conforto di «modelli consolidati» sul punto)⁶⁸ sulla base di un criterio soggettivo

le costituzioni ‘fuori sede’, soltanto 26 (se ben abbiamo conteggiato) sono accolte nella *Lex Romana Wisigothorum*. Quanto al resto del *Breviarium*, tra le molte considerazioni che potrebbero essere svolte, non è privo di interesse il fatto che, in alcuni casi (ne abbiamo rintracciati almeno 9), leggi che non trattano di curiali sono seguite da *Interpretationes* che, viceversa, se ne occupano. Si tratta di Brev. C.Th. 2.4.1 (a. 319, 318 in SEECK, *Regesten* cit., 166); Brev. C.Th. 2.17.1 (a. 321 [324], 324 secondo SEECK, *Regesten* cit., 173); Brev. C.Th. 3.1.3 (a. 362); Brev. C.Th. 3.17.1 (a. 319 [?], 318 in SEECK, *Regesten* cit., 167); Brev. C.Th. 3.17.3 (a. 389); Brev. C.Th. 3.17.4 (a. 390); Brev. C.Th. 4.4.4 (a. 397); Brev. C.Th. 5.1.2 (a. 369, 368 secondo SEECK, *Regesten* cit., 235); Brev. C.Th. 9.32.2 = C.Th. 9.42.10 (a. 383).

⁶⁵ BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 78-79. Sul sistema del Codice Teodosiano v. SCHERILLO, *Il sistema* cit., 515-538.

⁶⁶ E ciò anche per non incorrere in un’operazione già sconsigliata alcuni decenni orsono da parte di una illustre dottrina, ossia giudicare le scelte dei compilatori teodosiani prendendo a modello la struttura e gli scopi del Codice Giustiniano (ARCHI, *Teodosio II* cit., 9-10).

⁶⁷ Sull’originaria composizione di C.Th. 5.2, come detto, non è possibile esprimersi (cfr. ntt. 13-16).

⁶⁸ Cfr. BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 78.

doveva mostrarsi funzionale allo scopo di agevolare l'operatore del diritto nel rintracciare, con immediatezza, la principale sede in cui erano concentrate le norme riguardanti tale categoria di soggetti. La «semplificazione»⁶⁹ rappresentata dall'utilizzo delle persone come 'polo attrattivo' poteva quindi facilitare non di poco chi consultava il Codice.

Nel contempo, la stessa estensione del titolo C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) potrebbe essere spiegata con l'intento dei compilatori di 'conservare' piuttosto che di 'selezionare' il materiale normativo, invitando così il lettore a cercare la regola da applicare nel caso concreto analizzando la successione cronologica dei testi. Si pensi, ad esempio, al frequente ripetersi di costituzioni dal contenuto 'simile' (come spesso segnalano già i *Summaria Antiqua*) ma non sovrapponibile⁷⁰. Il motivo potrebbe risiedere nell'esigenza che il titolo rappresentasse una sorta di 'archivio', in cui trovavano apposito spazio costituzioni 'simili' ma non identiche⁷¹ oppure norme di applicazione generale accanto ad altre relative ad aree precisate⁷². È verosimile, infatti, che i commissari temessero di escludere dalla compilazione importanti norme riferibili a particolari realtà cittadine, magari occidentali, di cui non erano pienamente a conoscenza.

Nel prossimo paragrafo tenteremo di mettere in luce un altro aspetto dell'attività di sistemazione dei testi relativi ai curiali svolta dai compilatori teodosiani.

3. Sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) successive al 435

Sono svariati gli aspetti del titolo C.Th. 12.1 che meriterebbero una specifica indagine. Si potrebbero approfondire, ad esempio, le costituzioni *iungendae*, ossia, come è noto, quelle recanti la medesima *inscriptio* e la stessa (o parzialmente diversa) *subscriptio* e, dunque, ipoteticamente riconducibili ad un unico provvedimento originario. Si contano infatti 63 costituzioni (quasi 1/3 dell'intero titolo *De decurionibus*) che possiedono probabili *iungendae* in altri 49 titoli, collocati

⁶⁹ Per l'attività di «semplificazione» messa in campo dai commissari del 435, v. *Ibidem*.

⁷⁰ Cfr. SIRKS, *Summaria Antiqua Codicis Theodosiani, Réédition, avec les gloses publiées dans Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia* (ed. P. Krüger), Amsterdam, 1996, 54-69, in particolare c. 22, c. 35, c. 37, c. 38, c. 40, c. 41, c. 42, c. 43, c. 44, c. 47, c. 54bis, c. 58, c. 65, c. 75, c. 77, c. 80, c. 81, c. 84, c. 85, c. 86, c. 87, c. 94, c. 98, c. 105, c. 110, c. 116, c. 118, c. 121, c. 123, c. 126, c. 130, c. 133, c. 134, c. 137, c. 140, c. 141, c. 143, c. 144, c. 147, c. 154, c. 155, c. 158, c. 163, c. 167, c. 168, c. 170, c. 172, c. 182, c. 183.

⁷¹ Un esempio sono le costituzioni in C.Th. 12.1.143 e in C.Th. 12.1.144, a. 395, su cui v. *infra*.

⁷² Si confrontino i testi in C.Th. 12.1.157 e in C.Th. 12.1.158, a. 398.

in tutti i libri del Codice tranne il IV⁷³. Ancora, si potrebbe dedicare attenzione alle costituzioni *geminatae*, vale a dire ai testi ripetuti senza (oppure con minime) differenze formali⁷⁴ in titoli differenti (7 casi) o nel medesimo (6 casi)⁷⁵.

Ma il titolo C.Th. 12.1 (*De decurionibus*) ci appare, soprattutto, un osservatorio privilegiato per riprendere l'analisi di alcuni profili relativi alle «*leges in eodem titulo divisae*». Con tale felice perifrasi⁷⁶ è stato infatti descritto il particolare fenomeno delle costituzioni *iungendae* 'qualificate' dal fatto di trovarsi in uno stesso titolo. Più precisamente, questi testi sarebbero il risultato della suddivisione di un'unica originaria *lex* «in una o più parti, inserite l'una dopo l'altra» in un medesimo titolo e contenenti «disposizioni, complementari e non coincidenti, in una data materia»⁷⁷. I possibili frammenti di «*leges in eodem titulo divisae*» all'interno di C.Th. 12.1 sono 24 (se ne conterebbero 31 qualora si includessero altri 7 testi che presentano una *subscriptio* diversa)⁷⁸.

Secondo una raffinata interpretazione (che non ci risulta essere stata oggetto di critica in dottrina), si può asserire di trovarsi di fronte ad una probabile «*lex in eodem titulo divisa*» quando si riscontrano 2 o più frammenti ravvicinati, riferiti ad una stessa materia, per l'appunto «complementari e non coincidenti», emanati lo stesso giorno e rivolti al medesimo destinatario⁷⁹. Tra le caratteristiche del fenomeno, si segnalerebbero il fatto di presentarsi in «titoli di maggiore complessità, che affrontano materie di inedita collocazione e senza l'ausilio di un modello»⁸⁰, e così anche quello di non riguardare *leges* successive al 429⁸¹. Quest'ultima caratteristica è portata a sostegno dell'idea che le «*leges in eodem titulo divisae*» siano il risultato di un lavoro incompiuto. Secondo tale lettura, lo «smembramento» sarebbe stato realizzato dalla prima commissione («come termini estremi, tra

⁷³ Si sono considerate le *iungendae* segnalate da Mommsen (alcune divergenze sono da rilevare in GOTOFREDO, IV, 360-555).

⁷⁴ È appena il caso di sottolineare che in alcuni casi è ripetuta soltanto una porzione del testo (su questi profili, peraltro a tutti noti, si limita il rimando a GAUDEMET, *Un problème* cit., 307, e a SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 157-163).

⁷⁵ Secondo l'edizione di Mommsen, cfr. C.Th. 12.1.24 = C.Th. 6.22.2; C.Th. 12.1.31 = C.Th. 8.2.1; C.Th. 12.1.35 = C.Th. 7.22.4; C.Th. 12.1.50 = C.Th. 13.1.4; C.Th. 12.1.83 = C.Th. 7.22.9; C.Th. 12.1.140 = C.Th. 12.1.148; C.Th. 12.1.143 = C.Th. 12.1.144; C.Th. 12.1.157 = C.Th. 12.1.158; C.Th. 12.1.184 = C.Th. 6.35.14; C.Th. 12.1.188 = C.Th. 8.4.30. Nelle pagine che precedono abbiamo dato conto delle *geminatae* contenute in altri titoli.

⁷⁶ Come detto sopra (nt. 10), si deve la denominazione a SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 162.

⁷⁷ BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 75.

⁷⁸ Si tratta di C.Th. 12.1.19-20, C.Th. 12.1.59-60, C.Th. 12.99-100, C.Th. 12.1.132 per il gruppo C.Th. 12.1.130-131. Sulla condivisibile scelta di non tenere conto delle costituzioni recanti *subscriptio* diverse, cfr. *Idem*, 73.

⁷⁹ Sul punto, *Idem*, 72.

⁸⁰ *Idem*, 75.

⁸¹ *Ibidem*.

l'aprile 429 e il dicembre 435»⁸², con l'intento di inserire i frammenti in titoli differenti. Sennonché, tale scopo non sarebbe stato raggiunto perché la commissione del 435, forse anche in ragione della fretta, avrebbe abbandonato l'idea di posizionare i testi in altri titoli. Di fronte alle «*leges in eodem titulo divisae*» del Teodosiano, i giustinianei, da parte loro, avrebbero generalmente proceduto a riduzioni, selezioni, ricollocamenti e ciò sarebbe un altro elemento da ascrivere a favore della tesi che spiega la presenza di «*leges in eodem titulo divisae*» come la conseguenza di un lavoro mai concluso.

Ciò premesso, considerando tutti i casi di possibili «*leges in eodem titulo divisae*» all'interno del titolo C.Th. 12.1 (*De decurionibus*)⁸³ – ed escludendo dal novero i 7 testi con *subscriptiones* problematiche – contiamo, dunque, 24 frammenti, riconducibili a 9 possibili costituzioni originarie⁸⁴. Si tratta di C.Th. 12.1.81-82 (2 testi)⁸⁵; C.Th. 12.1.85-86 (2 testi)⁸⁶; C.Th. 12.1.130-131 (2 testi)⁸⁷; C.Th. 12.1.141-

⁸² *Ibidem*, anche per l'espressione «*leges smembrate*».

⁸³ La dottrina in discorso (*Idem*, 72, nt. 22) indica, per C.Th. 12.1, le seguenti «*leges in eodem titulo divisae*»: C.Th. 12.1.19-20 (a. 331), C.Th. 12.1.59-60 (a. 364), C.Th. 12.1.99-100 (a. 383), C.Th. 12.1.130-131 (a. 393), C.Th. 12.1.141-144 (a. 395), C.Th. 12.1.153-156 (a. 397), C.Th. 12.1.185-186 (a. 429), C.Th. 12.1.187-188 (a. 436), preferendo però, come si è detto, concentrare ogni ulteriore riflessione soltanto sui gruppi di testi che presentano datazioni non problematiche. Cfr. anche *Idem*, 74, in cui sono indicate C.Th. 12.1.30-31, ma si tratta certamente di una svista per C.Th. 12.1.130-131.

⁸⁴ Si escludono, dunque, C.Th. 12.1.19-20, C.Th. 12.1.59-60, C.Th. 12.99-100, C.Th. 12.1.132.

⁸⁵ Le due costituzioni sono indirizzate dalla cancelleria di Teodosio I al prefetto al prefetto del pretorio Neoterius (*PLRE*, I, 623, s.v. *Flavius Neoterius*) e *datae* il 17 marzo 380. Non si registra la presenza di indicatori quali *et cetera* o *post alia*. Solo il primo testo è recepito dai giustinianei in C. 10.32.32, nel titolo *De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur*.

⁸⁶ I testi in C.Th. 12.1.85-86 sono emanati da Teodosio I, recano *subscriptiones* coincidenti e sono destinati ad Eutropius, prefetto del pretorio dell'Illirico (*PLRE*, I, 317, s.v. *Eutropius* 2). Le costituzioni sono *datae* il 21 luglio 381. Sul problema dell'appartenenza dell'Illirico, in questi anni, alla parte orientale o alla parte occidentale dell'impero, cfr., per tutti, V. BAINI, *Il confine danubiano fra politica amministrativa e strategia militare in età teodosiana*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, 57, 4, 2008, 453-487 e ora P. PORENA, *Ipotesi sull'istituzione di una prefettura del pretorio autonoma d'Illirico nel decennio 378-87*, in *Senatori romani nel Pretorio di Gortina. Le statue di Asclepiodotus e la politica di Graziano dopo Adrianopoli* (a cura di F. BIGI, I. TANTILLO), Pisa, 2020, 143-166. Non si leggono *et cetera* oppure *post alia*. Solo la prima costituzione è utilizzata dai giustinianei, che la pongono in C. 10.32.33.

⁸⁷ Le costituzioni conservate in C.Th. 12.1.130-131 sono inviate da Teodosio I ad Aurelianus, indicato quale prefetto del pretorio nel secondo frammento ma all'epoca probabilmente prefetto della città di Costantinopoli, come riportato nell'*inscriptio* di c. 130 (*PLRE*, I, 128-129, s.v. *Aurelianus* 3). Entrambe sono *datae* il 27 febbraio 393; la costituzione in C.Th. 12.1.132 porta, invece, la data del 10 marzo 393 e, benché non siano mancate proposte correttive, preferiamo, nella presente sede, tralasciare quest'ultimo testo. Mommsen, nonostante la

145 (5 testi)⁸⁸; C.Th. 12.1.153-156 (4 testi)⁸⁹; C.Th. 12.1.178-179 (2 testi)⁹⁰; C.Th. 12.1.185-186 (2 testi)⁹¹; C.Th. 12.1.187-188 (2 testi)⁹²; C.Th. 12.1.189-191 (3 testi)⁹³.

concordanza delle date per C.Th. 12.1.130-131, considera *iungendae* soltanto C.Th. 12.1.131 e C.Th. 12.1.132 (MOMMSEN, *Prolegomena*, cclxxii). In SEECK, *Regesten* cit., 281, si emenda la data di C.Th. 12.1.132, uniformandola al 27 febbraio indicato in c. 130 e in c. 131. Gotofredo, da parte sua, considera tutte queste costituzioni come *iungendae* (GOTOFREDO, IV, 500, *nota* a). Nessuno dei testi reca *et cetera* oppure *post alia*. I compilatori del Codice di Giustiniano non hanno preso in considerazione le costituzioni in discorso. Infine, sono state segnalate come *iungendae* alla costituzione riportata in C.Th. 12.1.130 – in cui Aurelianus è indicato come prefetto della città – altri 6 brevi testi, collocati in titoli diversi, recanti tutti la data del 27 febbraio 393: C.Th. 1.1.3; C.Th. 1.28.4; C.Th. 6.3.1; C.Th. 6.4.26; C.Th. 15.1.29; C.Th. 15.1.30.

⁸⁸ I 5 testi numerati 141-145 sono tutti datati 16 maggio 395 e inviati dalla cancelleria di Onorio al proconsole d'Africa Ennoius (*PLRE*, I, 278, s.v. *Ennoius*). Le costituzioni in C.Th. 12.1.143 e in C.Th. 12.1.144 sono *geminatae* per MOMMSEN, 697 (ma indicate come *iungendae* in GOTOFREDO, IV, 510-512). Gaudemet, che riporta questa coppia tra le leggi geminate in un medesimo titolo, considera «non inutile» la loro presenza, dato che non si tratta di testi sovrapponibili (tra le ipotesi circa l'origine del fenomeno, lo studioso non esclude che i compilatori abbiano utilizzato «collectiones antérieures»): cfr. GAUDEMET, *Un problème* cit., 313-314. Per quanto ci concerne, concordiamo con Gaudemet circa la non totale coincidenza di questi testi, osservando che in C.Th. 12.1.143 si rintraccia un riferimento all'*ambitio* come mezzo per l'ammissione nella *militia* del tutto assente nella costituzione riportata in C.Th. 12.1.144. Sui testi in discorso v. anche T. HONORÉ, *Law in the crisis of Empire 379–455 AD, The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, (...) Oxford, 1998, 151, e GARCÍA GARRIDO, *Similitudines* cit., 477. Un'altra legge *iungenda* al gruppo appena considerato è stata individuata in C.Th. 11.30.53. Segnaliamo, inoltre, che il frammento in C.Th. 12.1.142 reca *et cetera* e quello in C.Th. 11.30.53 *post alia*. Il testo in C.Th. 12.1.142 è collocato dai giustinianeî in C. 10.32.45.

⁸⁹ I testi riportati in C.Th. 12.1.153-156 sono forse riconducibili ad un unico provvedimento di Onorio, inviato a Florentinus, prefetto della città di Roma (*PLRE*, I, 362, s.v. *Florentinus* 2), il 21 dicembre 397. La stessa data e il medesimo destinatario sono riportati anche in altri 2 testi (le cui disposizioni fanno ancora riferimento ai curiali) inseriti in libri diversi: C.Th. 6.14.2 e C.Th. 8.7.19. Infine, è considerata *iungenda* anche una costituzione inviata al medesimo destinatario pochi giorni dopo (26 dicembre), ossia C.Th. 6.2.20. Le costituzioni in C.Th. 12.1.154, in C.Th. 12.1.155 e in C.Th. 12.1.156 (e così anche quella in C.Th. 8.7.19) riportano sia *et cetera* sia *post alia*; C.Th. 6.14.2 reca *post alia*.

⁹⁰ Le costituzioni 178 e 179, *datae* il 21 gennaio 415, sono inviate dalla cancelleria di Onorio al prefetto del pretorio Seleucus (*PLRE*, II, 987-988, s.v. *Seleucus*). Il primo testo si chiude con *et cetera*, il secondo è preceduto da *post alia*. Queste costituzioni non trovano spazio nel Codice di Giustiniano.

⁹¹ Nel titolo *De decurionibus* si rintracciano anche i testi in C.Th. 12.1.185 e il successivo C.Th. 12.1.186, entrambi recanti la stessa data (27 aprile 429 o, secondo la correzione di SEECK, *Regesten* cit., 354, 25 febbraio 429) e indirizzati dalla cancelleria di Valentiniano III a Celer, *proconsul Africae* (*PLRE*, II, 275, s.v. *Celer* 1). Si segnala la mancanza delle formule *et cetera* e *post alia*. Nel Codice di Giustiniano i 2 testi trovano una diversa collocazione: il primo in C. 10.22.2 (*De apochis publicis et descriptionibus curialium*) e il secondo in C. 11.59.16 (*De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*).

⁹² Cfr. *infra*.

⁹³ Cfr. *infra*.

Ebbene, l'ipotesi ricostruttiva in argomento può, forse, trovare un elemento di critica qualora si analizzino gli ultimi 2 gruppi di costituzioni. Il primo è rappresentato da quelle inserite in C.Th. 12.1.187 e in C.Th. 12.1.188, datate 3 aprile 436⁹⁴. Benché la dottrina che si è occupata del tema le abbia indicate come possibili parti di un'unica *lex*⁹⁵, la loro datazione non è stata considerata come indice del fatto che il fenomeno dello «smembramento» prosegue oltre il 429 (e oltre il 435). Questa coppia di testi appare, dunque, di particolare interesse, non solo perché si tratta di una «*lex divisa*» successiva al 429 e al 435, ma anche perché è mantenuta in tale forma «*divisa*» dai compilatori giustiniani.

Il secondo gruppo da considerare è costituito da 3 costituzioni di Teodosio II (C.Th. 12.1.189, C.Th. 12.1.190 e C.Th. 12.1.191), datate 4 giugno 436⁹⁶. Con

⁹⁴ C.Th. 12.1.187 (436 April. 3). Idem AA. (Impp. Theodosius et Valentinianus) Isidoro pp. *Qui ante hanc legem spectabilium vel illustrium quocumque modo sortiti sunt dignitatem, parto semel honore et privilegiis perfruantur. Si qui vero postea ex decurionibus vel subiectis curiae ad spectabilem gradum processerint, per se tam curialia quam senatoria subeant munera eorumque liberi post senatoriam suscepti dignitatem patrum obstringantur exemplo. Quod si qui inter inlustres etiam viros locum occupaverint non laborioso administrationis actu, sed honorario titulo dignitatis, senatui quidem per se respondeant, curiae vero per substitutos suarum periculo facultatum satisfaciant; quorum liberos et post eorum inlustrem dignitatem progenitos non solum senatorum, sed etiam decurionum munia per se, non per subrogatos, subire conveniet. Et cetera. Dat. III non. April. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons. eodem exemplo Eubulo pp. Illyrici.*

C.Th. 12.1.188 (436 Apr. 3). Idem AA. (Impp. Theodosius et Valentinianus) Isidoro pp. *Post alia: Si qui decurio aut subiectus curiae ullam ante hanc legem gessit militiam aut coeptam dudum etiam nunc gerit aut causidicinam in foro amplissimae praefecturae Orientis atque Illyrici vel urbano profitetur iudicio, in eodem latorum pridem constitutionum sanctio observetur. Post hanc vero legem si quis ex his ausus fuerit ullam affectare militiam, nulla praescriptione temporis muniatur, sed ad condicionem propriam retrahatur, ne ipse vel eius liberi post talem ipsius statum procreati quod patriae debetur valeant declinare. Et cetera. Dat. III non. April. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons.*

Le costituzioni, emanate da Teodosio II, sono inviate al prefetto del pretorio Isidoro (PLRE, II, 631-633, s.v. *Fl. Anthemius Isidorus* 9). Alla coppia di *iungendae* 187-188 può essere congiunto un terzo testo (C.Th. 8.4.30), concordante nella *subscriptio* e nel destinatario (sulla possibile geminazione di C.Th. 12.1.188, v. MOMMSEN, 374 e 709). I testi in C.Th. 12.1.187 e in C.Th. 12.1.188 si chiudono con *et cetera*, mentre C.Th. 12.1.188 e C.Th. 8.4.30 si aprono con *post alia*. I compilatori giustiniani utilizzano parte del testo di C.Th. 12.1.187 in C. 10.32.60 (e in C. 1.3.21), non mantenendo però le medesime *inscriptio* e *subscriptio*. Essi recepiscono, con riduzioni, il testo in C.Th. 12.1.188, inserendolo in C. 10.32.55.

⁹⁵ BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 72, nt. 22, segnala la coppia ma non rileva alcuna discrasia quando osserva che il fenomeno concerne leggi emanate tra il 316 e il 429.

⁹⁶ C.Th. 12.1.189 (436 Iun. 4). Idem AA. (Impp. Theodosius et Valentinianus) Isidoro pp. *Alexandrinis principalibus, etsi advocacione fungantur, nihilo minus peregrinatio ne incumbat nec cura publica nisi in sua tantum civitate committatur. Et primus curiae, qui in muneribus universis expletis ad summum pervenerit gradum, comitivae primi ordinis frui per quinquen-*

buone probabilità (pure in considerazione del contenuto delle costituzioni), siamo di fronte ad un'altra *lex divisa* posteriore al 429 e al 435.

A quanto finora osservato ci pare necessariamente conseguire l'impossibilità di sostenere – almeno per quanto concerne queste 2 specifiche «*leges in eodem titulo divisae*» (C.Th. 12.1.187-188 e C.Th. 189-191, entrambe datate 436) – che lo «smembramento» sia stato compiuto dalla prima commissione, all'opera, «come termini estremi»⁹⁷ dall'aprile 429 al dicembre 435. La presenza di più frammenti accostati delle 2 *leges* in discorso non ci sembra, dunque, possa essere spiegata sulla base dell'ipotesi di un mancato coordinamento tra commissioni diverse⁹⁸.

Un ulteriore motivo di interesse verso la *lex* in C.Th. 12.1.189, C.Th. 12.1.190 e C.Th. 12.1.191 è offerto, come si accennava, dal confronto con la scelta compiuta dai giustiniani. Nel *Codex repetitae praelectionis*, infatti, la *lex* rimane «*divisa*» e i testi sono collocati, nel medesimo ordine, uno di seguito all'altro: C. 10.32.56, C. 10.32.57, C. 10.32.58. Non pare possibile ritenere che i compilatori giustiniani non si siano accorti di trovarsi di fronte a ben 3 frammenti di una medesima *lex*. È preferibile, viceversa, riconoscere che il *modus operandi* della commissione al

nium dignitate praestita nec senatoriis minime functionibus obstringatur, in curia tamen permanente. Dat. prid. non. Iun. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons.

C.Th. 12.1.190 (436 Iun. 4). Idem AA. (Impp. Theodosius et Valentinianus) Isidoro pp. *Quinque primates ordinis Alexandrini a corporalibus iniuriis immunes esse censemus, ut voce libera commoditates patriae defendant, cum possint, si quid egerint criminose, pecuniariis coherceri dispendiis. Aestimabuntur autem praesente curia viri spectabilis Augustalis iudicio.* Dat. prid. non. Iun. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons.

C.Th. 12.1.191 (436 Iun. 4). Idem AA. (Impp. Theodosius et Valentinianus) Isidoro pp. *Eum, qui XXX annos in Alexandrina civitate civilibus inhaeserit muneribus, corporalibus muniis, non pecuniariis excusari conveniet, habita consideratione videlicet meritorum, ut hoc bene cogniti privilegium consequantur nec eo passim fruantur indigni.* Dat. prid. non. Iun. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons.

Per il destinatario, il medesimo prefetto del pretorio Isidorus, cfr. nt. 94. Tutti i testi concernono profili riguardanti i curiali della città di Alessandria e ciò depone ulteriormente a favore dell'ipotesi che siano parti di un unico provvedimento (sulla questione relativa alla *generalitas* dei testi, v. ora P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Stuttgart, 2020, spec. 166). Nessuna delle costituzioni si apre con *post alia* o si conclude con *et cetera*. Se ben abbiamo visto, il gruppo non è stato preso in considerazione dalla dottrina che ha segnalato il fenomeno delle «*leges in eodem titulo divisae*». Si deve registrare, infine, che altri 3 testi in titoli diversi sono, assai probabilmente, parti della stessa originaria *lex*, recando la stessa data (4 giugno 436) e lo stesso destinatario: C.Th. 11.5.3, C.Th. 14.26.2, C.Th. 14.27.2.

⁹⁷ BIANCHINI, *Intorno alla composizione* cit., 75.

⁹⁸ Bianchini (*Ibidem*) attribuisce l'idea di un mancato coordinamento tra membri della stessa commissione ad HONORÉ, *Law in the Crisis* cit., 151, ma a noi sembra che in questo luogo lo studioso consideri solo le *geminatae* e non si esprima sulle «*leges in eodem titulo divisae*».

lavoro sul Codice di Giustiniano è stato, in questo caso, adesivo rispetto a quello dei compilatori teodosiani. I giustinianeî hanno scelto di non ricomporre la *lex* in un unico testo, di non riposizionare i frammenti, di non selezionarne alcuni escludendone altri, limitandosi soltanto ad inserire modifiche testuali in C. 10.32.56 e in C. 10.32.57.

I precedenti rilievi non intendono negare valore alla ricostruzione proposta in dottrina, ma soltanto evidenziare l'impossibilità di applicarla a tutti i casi di «*leges in eodem titulo divisae*» nel Teodosiano. Per proporre un'interpretazione alternativa del fenomeno, riteniamo sarebbe indispensabile rintracciare e analizzare compiutamente tutti i frammenti di «*leges in eodem titulo divisae*» all'interno del Codice⁹⁹. Con ogni evidenza, ciò esula dai confini imposti dalla presente ricerca.

In questa sede ci limitiamo, dunque, a ipotizzare che la riduzione in 'unità normative' – inserite una dopo l'altra in uno stesso titolo – possa essere il risultato non di un lavoro incompiuto o frettoloso, bensì di un modo di operare proprio dei compilatori teodosiani in entrambe le commissioni, condiviso, a volte, anche dai giustinianeî e, probabilmente (anche se mancano sicure attestazioni in questo senso), già da tempo in uso nella pratica degli *officia*¹⁰⁰. I compilatori potrebbero aver

⁹⁹ A complicare il quadro è l'intermittente presenza (come si è indicato nelle note precedenti) dei «marks» o «formule» *et cetera e post alia* (la prima definizione appartiene a SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 155-157, la seconda a E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del secondo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, 1971, ora in VOLTERRA, *Scritti giuridici*, VI, *Le fonti*, Napoli, 1994, spec. 201-209).

¹⁰⁰ Ringrazio in particolar modo i Professori G. Bassanelli Sommariva e P. Porena per aver discusso con me questi profili. A nostra conoscenza, non possediamo attestazioni univoche del fatto che, presso gli *officia* periferici, le costituzioni fossero conservate sia in forma integrale sia «smembrate» in frammenti a seconda dei temi trattati, poi conservati in sequenze cronologiche da parte delle singole sezioni competenti. Una simile prassi, però, pare assai probabile. Poiché ogni *lex* poteva concernere diverse materie, ogni sezione dell'*officium* avrebbe conservato solo i *capitula* di interesse, isolandoli e ricomponendoli in una «catena». Poteva infatti accadere che, in una stessa costituzione, differenti argomenti fossero trattati senza un preciso ordine e fosse quindi necessario procedere a suddividere le disposizioni e ad ordinarle secondo il tema, in modo da migliorarne la consultazione. Questa modalità potrebbe essere stata presa ad esempio dai compilatori teodosiani. È possibile, inoltre, che possano essere state recuperate costituzioni già *divisae* presso archivi periferici, soprattutto per quanto concerne le più antiche.

Per l'esistenza di «catene di costituzioni» in Egitto, presso archivi di associazioni sportive e artistiche dell'età del principato (con tale espressione intendendo «leggi di imperatori diversi inerenti una singola fattispecie, riunite in catene più o meno ampie, dove le singole costituzioni appaiono ordinate in modo rigorosamente cronologico da chi ha raccolto il materiale»), cfr. L. MIGLIARDI ZINGALE, *Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli, 2007, 423-434 (per la citazione, 425). Sull'ipotesi che il papiro P.Gen. inv. Lat. 6 rappresenti «una raccolta ad uso personale o di ufficio allestita su

suddiviso una stessa *lex* in più frammenti indipendenti e recanti norme diverse¹⁰¹ posizionandoli in uno stesso titolo al fine di rendere più agevole e più rapido per l'operatore del diritto il reperimento della norma da applicare: il medesimo scopo che potrebbero aver perseguito utilizzando differenziati criteri per la sistemazione dei testi.

una tematica uniforme da un individuo (...) dotato di una discreta competenza del diritto (del suo studio o della sua pratica), forse un burocrate o anche un avvocato» cfr. S. AMMIRATI, M. FRESSURA, D. MANTOVANI, *Curiales e cohortales in P.Gen Lat. inv. 6. Una nuova versione di una costituzione di Onorio e Teodosio II del 423*, in *ZSS*, 132, 2015, 299-323, spec. 308. Il breve frammento reca traccia di una o (con maggiori probabilità) più costituzioni, una delle quali sembra identificabile con sicurezza in un provvedimento di Onorio e Teodosio II del 423, proprio in tema di curiali (e di *cohortales*); sui rapporti con i testi in C.Th. 8.4.28, in C.Th. 6.35.14 e in C.Th. 12.1.184, cfr. *Idem*, spec. 304-308. Per la possibilità che il frammento contenesse «escerti di costituzioni, messi insieme per una qualche ragione di uso o di interpretazione comparata (forse anche per una categoria specifica di burocrati)», v. P. RADICIOTTI, *Interpretatio del Codice Teodosiano in un papiro di Ginevra*, in *Studi di Egittologia e di Papirologia*, 8, 2011, 108.

In merito alla questione relativa agli archivi consultati per realizzare il Codice Teodosiano, si rimanda, tra i molti, a SIRKS, *Where did the Theodosian compilers take their texts from?*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien* (a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE), Villeneuve d'Ascq, 2012, 153-164; SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 109-141; J. F. MATTHEWS, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven, London, 2000, spec. 280-293; SEECK, *Regesten* cit., 1-18.

¹⁰¹ Come già si è osservato nella nt. precedente, è da evidenziare come poteva frequentemente accadere che, nella *lex* originaria, queste porzioni di testo non si trovassero una di seguito all'altra nell'ordine in cui si leggono nel Teodosiano, ma potevano essere intervallate da altri brani (poi collocati in titoli diversi oppure tralasciati dai compilatori).